

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

CCCLXXVI.

## TORNATA DI MARTEDÌ 13 GIUGNO 1882

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Il deputato Francica chiede sia dichiarata urgente la petizione portante il n° 2904, ed il deputato Paita quella inscritta nel n° 2905. — La città di Ascoli invita la Camera ad intervenire con una rappresentanza alla inaugurazione del monumento a Vittorio Emanuele — Il presidente propone che la Camera si faccia rappresentare da un vice-presidente e da 4 deputati della provincia di Ascoli. — È data lettura di una proposta di legge dei deputati Cavallotti e Bovio perchè venga considerata come campagna per l'indipendenza d'Italia la spedizione di Roma del 1867 — Il deputato Cavallotti chiede che sia svolta immediatamente — Il presidente del Consiglio fa alcune obbiezioni. — Il deputato Salaris presenta a nome dell'onorevole Damiani la relazione sul bilancio definitivo del Ministero degli affari esteri per l'anno 1882. — Il deputato Borromeo presenta la relazione sul bilancio consuntivo interno della Camera per l'anno 1881 ed il bilancio di prima previsione per l'anno 1882. — Il presidente del Consiglio dice confidare che gli onorevoli Gaetani di Laurenzana e Nicotera ritireranno la loro interrogazione avendo egli già provveduto ai danneggiati dall'uragano. — Le interrogazioni del deputato Vincenzo Riolo, del deputato Giovagnoli, del deputato Bonghi, e dei deputati D'Arco, Cadenazzi, Pastore, annunciate ieri, per proposta del presidente del Consiglio sono rimandate per il loro svolgimento a giovedì. — Il deputato Fazio Enrico chiede a qual punto siano alcuni lavori della Commissione per l'esame del disegno di legge: Riforma della legge comunale e provinciale — Schiarimenti del presidente della Camera. — Discussione dello stato di definitiva previsione dell'entrata per il 1882 — Fanno alcune osservazioni i deputati Lugli, Nervo, il relatore Branca, i deputati De Rolland, Diligenti ed il ministro delle finanze — Si approva il totale della spesa straordinaria ed ordinaria. — Si approvano senza discussione il disegno di legge per convalidazione di decreti di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1881 ed un ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dal ministro delle finanze. — Approvansi pure senza discussione il disegno di legge per maggiori spese in aggiunta al bilancio definitivo del 1881 e per maggiori spese d'ordine ed obbligatorie sostenute nell'anno 1881. — Dopo brevi osservazioni dei deputati Martinelli, Sanguineti Adolfo, del ministro dei lavori pubblici e del relatore Romanin-Iacur si approva il disegno di legge per il bonificamento delle paludi e dei terreni paludosi. — È data lettura di una domanda di interrogazione del deputato Ferdinando Martini sul contegno tenuto da un funzionario dipendente dal Ministero della pubblica istruzione all'annuncio della morte del generale Garibaldi. — Il deputato Giovagnoli svolge un'interrogazione analoga a quella del deputato Ferdinando Martini e di cui fu data lettura ieri — Risposta del ministro della pubblica istruzione. — Il deputato Toaldi presenta le relazioni sul disegno di legge per gli stipendi ed assegni degli impiegati ed ufficiali della marina e sulla proposta di legge relativa alle disposizioni penali per l'esecuzione delle leggi sanitarie — Il deputato Della Rocca chiede che detti disegni di legge sieno dichiarati urgenti. — Il ministro di grazia e giustizia presenta un disegno di legge per il riordinamento delle circoscrizioni delle preture di Torino, ed il deputato Nervo ne chiede l'urgenza. — Senza discussione è approvato il disegno di legge per l'ordinamento del genio civile, modificato dal Senato. — Il deputato Mattei Antonio presenta una relazione sul disegno di legge per l'aggregazione di parte del comune di Piazzola sul Brenta al comune di San*

LEGISL. XIV — I<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

*Giorgio in Bosco, ed il deputato Squarcina chiede sia dichiarato urgente. — Il deputato Cocco-Ortu chiede sia iscritto nell'ordine del giorno il disegno di legge relativo alla sistemazione delle carceri di Sussari, ed il presidente della Camera fa notare che è già iscritto. — Il deputato Nocito chiede sia iscritto nell'ordine del giorno il disegno di legge sugli assegni bancari — Il ministro delle finanze si unisce alla domanda del deputato Nocito.*

La seduta comincia alle ore 2 20 pomeridiane.

Il segretario Ferrini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di

#### PETIZIONI.

2904. Dieci antichi militari di Maida, provincia di Catanzaro, fanno vive istanze alla Camera perchè venga prorogata la legge 4 dicembre 1879, n° 5168, per essere ammessi a presentare in tempo utile i documenti necessari per potere fruire dei benefici concessi dalla legge medesima.

2905. Il Consiglio comunale di Favale fa istanza perchè all'elenco delle strade ferrate da costruirsi a spese dello Stato, sia aggiunta quella che partendo da Genova per le valli del Bisagno e del Vara faccia capo alla Spezia.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni l'onorevole Francica.

**FRANCICA.** Progo la Camera di voler accordare l'urgenza alla petizione n° 2904. E chiedo ancora che sia con tutte le altre petizioni relative allo stesso oggetto, inviata alla Commissione perchè deliberi sulle medesime.

(L'urgenza è ammessa.)

**PRESIDENTE.** Questa petizione seguirà la procedura prescritta dal regolamento.

L'onorevole Paita ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

**PAITA.** Progo la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione n° 2905, presentata dal municipio di Favale, e di consentire che sia inviata alla Commissione incaricata di esaminare il disegno di legge per le costruzioni ferroviarie.

(È dichiarata d'urgenza.)

**PRESIDENTE.** Questa petizione farà il corso regolamentare.

#### CONGEDI.

**PRESIDENTE.** Chiedono congedo, per motivi di famiglia, l'onorevole Fortis, di giorni 4; per motivi di salute, gli onorevoli: Compans, di giorni 6; Sciacca della Scala, di 15.

(Sono accordati.)

**COMUNICASI L'INVITO ALLA CAMERA DI FARSI RAPPRESENTARE ALL'INAUGURAZIONE DEL MONUMENTO AL RE VITTORIO EMANUELE IN ASCOLI PICENO.**

**PRESIDENTE.** È giunta alla Presidenza la seguente comunicazione:

« Il giorno 25 giugno prossimo venturo, sarà inaugurato il monumento che questa città, fin dal 10 gennaio 1878, decretava al Re liberatore.

« Sembra al municipio ed ai cittadini di Ascoli che questo tributo di affettuosa riconoscenza riuscirebbe più degno del nobilissimo soggetto, se la Camera dei deputati si facesse rappresentare alla inaugurazione, e le desse così il carattere di solennità nazionale.

« Ad appagare un pubblico voto, ebbi pertanto lo incarico di pregare l'E. V. di proporre all'onorevole Consesso da Lei presieduto, che voglia appagare questo desiderio vivissimo della popolazione ascolana.

« Firmato: il sindaco di Ascoli Piceno. »

Propongo che la Camera voglia delegare quattro deputati della provincia di Ascoli Piceno ed un vicepresidente della Camera a rappresentarla alla inaugurazione sopraddetta.

Se non vi sono obiezioni, questa proposta s'intenderà accolta.

(È accolta.)

#### LEGGESI UNA PROPOSTA DI LEGGE DEI DEPUTATI CAVALLOTTI E BOVIO.

**PRESIDENTE.** Gli uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge degli onorevoli Cavallotti e Bovio. Se ne dà lettura.

**FERRINI, segretario, legge:**

« Art. 1. L'impresa dell'Agro Romano per la liberazione di Roma, capitanata da Giuseppe Garibaldi nel 1867, è dichiarata campagna nazionale, e pareggiata per tutti gli effetti alle altre campagne di guerra per l'unità e indipendenza d'Italia.

« Art. 2. Coloro che certificheranno averne fatto parte avranno diritto a fregiarsi della medaglia commemorativa con fascetta recante la data 1867. »

**PRESIDENTE.** Chiedo all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed all'onorevole mi-

nistro della guerra, quando essi possano assistere allo svolgimento di questa proposta di legge.

DEPRETIS, *presidente del Consiglio e ministro dell'interno*. Noi siamo a disposizione della Camera; ma stimo conveniente di differire di qualche giorno lo svolgimento di questo disegno di legge. Si potrebbe, credo, stabilire per ciò la tornata di sabato.

CAVALLOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLOTTI. A me pare che, trattandosi del semplice svolgimento, il quale permette il regolare procedere del disegno di legge nella discussione degli uffici, non ci dovrebbe essere alcuna seria ragione perchè questa procedura venga seguita senza ostacoli, tanto più che lo svolgimento non impegna il Ministero; mentre conviene tenere pur conto del poco tempo che resta davanti a noi per i lavori parlamentari. Inoltre fo notare che trattasi di un disegno di legge di natura tale che deve essere votato ora, altrimenti perde il suo valore morale.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E MINISTRO DELL'INTERNO. Io ho proposto sabato, perchè per questi giorni abbiamo molti altri episodi parlamentari: ci sono diverse interrogazioni, le quali richiedono un certo tempo, e intanto restano indietro i disegni di legge che già da mesi sono all'ordine del giorno della Camera. Del resto, onorevole Cavallotti, è un ritardo di tre giorni, poichè oggi è martedì. E poi io debbo rifletterci sopra un momento, insieme col ministro della guerra, perchè, sebbene si tratti della sola presa in considerazione, l'argomento della sua proposta è però molto delicato.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare.

CAVALLOTTI. Le considerazioni dell'onorevole ministro dell'interno sarebbero, per avventura, di natura da farmi insistere nel desiderio mio di svolgere senza indugio questa proposta di legge, perchè a me pare che si tratti di una questione, che, più che con la ragione, si decide con altro sentimento. Il volere fare questione di giorni, di regolamento, sopra la semplice presa in considerazione di questa proposta di legge da parte della Camera, mi pare tal cosa che non risponda al sentimento della Camera stessa...

*Voci al centro ed a destra. No! no!*

CAVALLOTTI... al sentimento dell'onorevole presidente del Consiglio, perchè se questa semplice formalità, che permette al disegno di legge di andare agli uffici senz'altro, salvo agli uffici stessi di farne quel giudizio che crederanno, ed alla Camera di dare sul medesimo quel voto che crederà, se questa

semplice formalità si vuole indugiare di tre o quattro giorni, in un momento in cui i giorni sono contati, non so come questo disegno di legge potrà giungere in tempo alla discussione della Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Trovo un poco strana l'insistenza dell'onorevole Cavallotti. Egli ha parlato in modo da far credere che a me manchi il sentimento cui si ispira il suo disegno di legge, mentre io non dico altro se non che bisogna essere pratici, e rammento che abbiamo ancora molti lavori da condurre a termine.

Il disegno di legge dell'onorevole Cavallotti, come sarà stato preso in considerazione, non potrà tardar molto, per la sua semplicità, ad essere discusso negli uffici.

La Camera ha pochi giorni dinanzi a sè ed ha ancora molte leggi da discutere; e però io prego l'onorevole Cavallotti di consentire alla mia proposta. Del resto decida la Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Cavallotti, insiste nella sua proposta?

CAVALLOTTI. Sono dolente di dovervi insistere.

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio propone che la proposta di legge degli onorevoli Cavallotti e Bovio, testè letta, sia svolta in principio della seduta di sabato prossimo. L'onorevole Cavallotti, invece, propone che si svolga oggi stesso.

La proposta dell'onorevole Cavallotti, scostandosi dall'ordine del giorno più di quella dell'onorevole presidente del Consiglio, ha la precedenza nella votazione. Per conseguenza, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Cavallotti, non accettata dall'onorevole presidente del Consiglio.

Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

(Dopo prova e controprova la proposta non è ammessa.)

Pongo ai voti la proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, per la quale lo svolgimento di questo disegno di legge dovrà aver luogo sabato in principio di seduta.

(La Camera approva.)

#### PRESENTAZIONE DI DUE RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Salaris a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SALARIS. A nome dell'onorevole Damiani, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul bilancio definitivo del Ministero degli esteri per l'anno 1882. (V. Stampato, n° 297-A, allegato XI.)

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito l'onorevole Borromeo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**BORROMEO, relatore.** Mi onero di presentare alla Camera il conto consuntivo dell'anno 1881 ed il bilancio delle spese interne della Camera dei deputati per l'anno 1882. (V. Documento, n° LI.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

**DELIBERAZIONI DELLA CAMERA RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI VARIE INTERROGAZIONI IERI ANNUNZiate.**

**PRESIDENTE.** Ieri furono annunciate alla Camera diverse domande d'interrogazione, alle quali gli onorevoli ministri si riservarono di dire oggi quando avrebbero risposto. La prima è una domanda d'interrogazione degli onorevoli Gaetani di Laurenzana e Nicotera all'onorevole ministro dell'interno, circa l'uragano che devastò i comuni di Sant'Angelo di Alife ed altri.

Chiedo all'onorevole ministro dell'interno se e quando intenda di rispondere a questa interrogazione.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Io sarei disposto a rispondere anche subito; ma credo che basterà che io enunci i fatti già passati, per soddisfare sufficientemente l'onorevole Di Laurenzana ed i colleghi che con lui hanno presentato l'interrogazione, e perchè egli desista senza altro da svolgere la sua proposta.

Io, appena ho avuto notizia, per una lettera che mi è venuta e per un dispaccio dello stesso onorevole interrogante, dei disastri arrecati dall'uragano che ha inferito in una parte del circondario di Piedimonte d'Alife, ho avuto cura di telegrafare al prefetto perchè assumesse immediatamente le necessarie informazioni e facesse indagini per conoscere la natura e la estensione del danno recato ai comuni. Seppi così che i comuni indicati dagli onorevoli interroganti ebbero a soffrire un danno considerevole nei frutti e nelle proprietà. Posteriormente fui anche informato, avendo seguito il prefetto a fare le sue indagini, che il sotto-prefetto, a termini dell'editto 10 giugno 1817, articolo 62, che vige ancora nelle provincie napoletane, ha già nominata la Commissione apposita per lo sgravio cui hanno diritto i contribuenti e i proprietari danneggiati. Nello stesso tempo mi fu pure annunziato che si è già costituito un Comitato pei soccorsi, di cui è presidente un nostro collega il deputato De Renzis.

Il Ministero potrà completare queste notizie ed userà a questi comuni danneggiati, nel limite dei mezzi che il bilancio gli fornisce, quello stesso trattamento che in simili casi si è usato a favore di altre popolazioni.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Gaetani di Laurenzana.

**GAETANI.** Prendo atto delle parole dell'onorevole ministro e mi dichiaro soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Così è esaurita l'interrogazione degli onorevoli Gaetani di Laurenzana e Nicotera.

Un'altra domanda d'interrogazione rivolta all'onorevole presidente del Consiglio, è quella dell'onorevole Bonghi, sui provvedimenti che il Governo intende prendere riguardo al concorso per il monumento a Vittorio Emanuele.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Se piace all'interrogante e alla Camera io risponderò giovedì a questa interrogazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bonghi: acconsente che la sua interrogazione sia svolta giovedì?

**BONGHI.** Sta bene.

**PRESIDENTE.** Non essendovi obiezioni, lo svolgimento di quest'interrogazione avrà luogo giovedì.

Un'altra domanda d'interrogazione rivolta al ministro dell'interno ed al ministro della guerra è quella degli onorevoli D'Arco, Cadenazzi e Pastore sui disordini avvenuti a Mantova, nelle sere dell'8 e 9 corrente.

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** D'accordo col mio collega il ministro della guerra, dichiaro che sono disposto a rispondere anche a quest'interrogazione nella tornata di giovedì.

**PRESIDENTE.** Onorevole D'Arco, acconsente?

**D'ARCO.** Sì signore.

**PRESIDENTE.** Non essendovi opposizioni, anche quest'interrogazione sarà svolta giovedì.

Un'altra domanda d'interrogazione è dell'onorevole Riolo, rivolta al ministro d'agricoltura e commercio sui danni prodotti dall'uragano che devastò la provincia di Caltanissetta.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Risponderò nello stesso giorno di giovedì.

**PRESIDENTE.** Onorevole Riolo acconsente?

**RIOLO.** Acconsento.

**PRESIDENTE.** Così dunque rimarrà stabilito.

Viene quindi una domanda d'interrogazione dell'onorevole Giovagnoli, rivolta pure al ministro dell'interno del tenore seguente:

« Chiedo d'interrogare il ministro dell'interno sul contegno tenuto da un pubblico funzionario da lui

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

dipendente a Pisa il giorno in cui fu notificata la morte del generale Garibaldi. »

Prego l'onorevole ministro dell'interno di dire se, e quando, intenda di rispondere a questa interrogazione.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Risponderò lo stesso giorno.

**PRESIDENTE.** Onorevole Giovagnoli, l'onorevole ministro dell'interno propone di rispondere giovedì alla sua interrogazione. Acconsente ella?

**GIOVAGNOLI.** Acconsento.

**PRESIDENTE.** Non essendovi obiezioni così rimarrà stabilito.

#### OSSEVAZIONI DEL DEPUTATO FAZIO ENRICO SULL'ORDINE DEL GIORNO.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fazio Enrico ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

**FAZIO ENRICO.** Nella seduta del 29 maggio io ebbi l'onore di svolgere un disegno di legge, col quale si proponeva che gli elettori politici fossero altresì elettori amministrativi. L'onorevole ministro dell'interno propose, che per raggiungere meglio e più subito l'intento, quel disegno di legge fosse trasmesso alla stessa Commissione, che è incaricata di esaminare la riforma della legge comunale e provinciale. Io ebbi l'ingenuità di credere alle parole dell'onorevole ministro, e acconsentii a questo invio, sperando che si sarebbe così più sollecitamente raggiunto lo scopo che mi proponeva; ed insieme alla Camera feci a fidanza sul patriottismo di quella Commissione, affinché presto venisse in discussione quell'importante argomento.

Ora siamo nel mese di giugno, e dopo 15 giorni, non ancora si è fatto nulla. Ne ho interpellato parecchie volte l'egregio e diligentissimo presidente di quella Commissione, il quale mi ha dovuto rispondere che non poteva ancora convocare i suoi diligenti colleghi della Commissione, per la ragione che non era stato ancora distribuito uno dei due disegni di legge presentati dall'onorevole presidente del Consiglio, quello concernente le spese facoltative; disegni di legge che a sua istanza furono con quello da me presentato deferiti all'esame della stessa Commissione. Ora avendo assunte anche privatamente informazioni al riguardo, ho saputo che effettivamente uno di quei due disegni di legge non è stato ancora distribuito. Per parte mia mi affretto a scagionarmi da una responsabilità che potrebbe ricadere su di me, perciocchè si è fatto dire dai diari che l'invio chiesto dall'onorevole ministro dell'interno, mirasse a ben altro che allo

scopo di veder presto discusso questo disegno di legge; e scansando questa responsabilità, maggiormente interesse la Presidenza di volere con la solita premura fare in modo che sia distribuito subito quello dei due disegni di legge presentati dal ministro, che non ancora è stato pubblicato, e ad interessare la Commissione di riferire come prima potrà.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Fazio Enrico fa una domanda alla Presidenza, e vuole scagionare se da una responsabilità. Dell'indugio verificatosi da parte della Commissione, che doveva esaminare il disegno di legge svolto dall'onorevole Fazio Enrico, assumo io una parte di responsabilità; perchè nei giorni nei quali la Camera ha sospeso le sue sedute per la morte del generale Garibaldi, io credetti che il lutto traesse seco per conseguenza la sospensione di ogni lavoro di Commissioni, e quindi, nei giorni nei quali la Camera non sedette, credetti non dovessero neppure sedere le Commissioni. Questa parte di responsabilità è mia.

Ora io posso dire come schiarimento all'onorevole Fazio, che entro oggi saranno distribuiti agli onorevoli deputati, non solo il suo disegno di legge, ma anche gli altri due presentati dall'onorevole ministro dell'interno, e che la Commissione per l'esame della legge comunale e provinciale deve esaminare. Non ho discorso col presidente di quella Commissione di questo argomento, ma ho avuto occasione stamane di parlare con qualcheuno dei membri della Commissione stessa, e so che questa pensa di adunarsi nel più breve termine possibile, forse stasera o domani. Non mancherò di far sollecitazioni alla Commissione, la quale del resto mi pare; per le cose che ho dette, che si mostri consapevole dell'urgenza che vi è di affrettare i suoi lavori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio.

**FAZIO ENRICO.** Ringrazio l'onorevole signor presidente, e siccome le ragioni che hanno determinato questo indugio sono ragioni di alta convenienza, così mi accontento senz'altro delle sue dichiarazioni.

#### DISCUSSIONE DEL BILANCIO DI DEFINITIVA PREVISIONE DELL'ENTRATA PEL 1882 DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del bilancio definitivo delle entrate pel 1882 del Ministero delle finanze.

**Titolo I. Entrata ordinaria.** — Categoria prima. — *Entrate effettive.* — *Redditi patrimoniali dello Stato.* — Capitolo 1, variato. Rendite di stabili ed

altri capitali appartenenti al demanio dello Stato. Competenza, lire 8,118,005; residui, lire 3,347,402 e centesimi 91; previsione incassi, lire 8,427,552 81; anni avvenire, lire 3,037,855 10.

(È approvato.)

Capitolo 2, variato. Interessi sul residuo prezzo di beni venduti senza l'intervento della società anonima. Competenza, lire 400,000; residui, lire 15,603 04; previsione incassi, lire 411,603 04; anni avvenire, lire 4000.

(È approvato.)

Capitolo 3. Proventi dei canali *Cavour*. Competenza, lire 2,720,734 30; residui, lire 508,561 22; previsione incassi, lire 2,500,000; anni avvenire, lire 729,295 52.

(È approvato.)

Capitolo 4, non variato.

Capitolo 5. Rendite di beni di enti morali amministrati dal demanio dello Stato. Competenza, lire 1,400,000; residui, lire 321,622 70; previsione incassi, lire 1,500,000; anni avvenire, lire 221,622 70.

(È approvato.)

Capitolo 6. Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi. Competenza, lire 517,505 66; residui, lire 24,313 78; previsione incassi, lire 441,819 44; anni avvenire, lire 100,000.

(È approvato.)

Capitoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, non variati.

Capitolo 15, variato. Imposta sui redditi di ricchezza mobile. Competenza, lire 192,461,887 76; residui, lire 6,756,984 39; previsione incassi, lire 193,721,317 17; anni avvenire, lire 5,497,554 98.

(È approvato.)

Capitoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, non variati.

Capitolo 25. Tassa sulla macinazione del grano. Competenza, lire 47,500,000; residui, lire 6,406,586 e centesimi 61; previsione incassi, lire 47,500,000; anni avvenire, lire 6,406,586 61.

L'onorevole Lugli ha facoltà di parlare.

LUGLI. Non è di poco conforto il rilevare come una tassa che è stata colpita a morte, sia più viva di prima, in quanto che noi vediamo che la tassa medesima rende ogni anno di più. Ora una delle ragioni per le quali questa tassa produce più che in passato, dipende dal fatto dell'applicazione dei pesatori nei singoli mulini. Io quindi vorrei rivolgere una preghiera all'onorevole ministro delle finanze, acciò volesse disporre che questo nuovo congegno più perfetto venisse applicato in tutti e singoli i mulini, inquantochè noi abbiamo il fatto che in molti di questi è stato applicato il pesatore, ed in alcuni altri il pesatore non funziona, e continua a riscuotersi la tassa a mezzo dell'antico congegno, il

contatore. Questo crea una sperequazione in danno di quei mulini nei quali venne applicato il congegno più perfetto.

L'onorevole ministro delle finanze è troppo esperto e troppo giusto per non comprendere l'importanza di questa mia osservazione e sono persuaso che egli vorrà dare le disposizioni necessarie per affrettare il collocamento dei pesatori anche in quei molini nei quali si adopera ancora un altro congegno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MAGLIANI, *ministro delle finanze*. Io sono concorde coll'onorevole Lugli che il pesatore debba applicarsi a tutti i molini di una medesima zona; altrimenti si verificherebbero sperequazioni deplorabili nell'accertamento della imposta. Preoccupato appunto di ciò, ed in questo intento io chiesi alla Camera i fondi per acquisto di un maggior numero di pesatori, e mi vennero accordati; onde posso assicurare l'onorevole Lugli che ho già disposto per la compra di altri pesatori nello scopo di estenderne la applicazione ai molini di quelle zone dove già fu cominciata; ed io spero che sul finire di quest'anno si sarà completamente provveduto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli.

LUGLI. Ringrazio l'onorevole ministro delle finanze della sua risposta, che del resto io non mi aspettava diversa da quella che mi ha favorita: io però lo prego di tener conto delle condizioni fatte a quei molini in quelle tali zone dove viene applicato il pesatore, ed in quelle dove esiste ancora il contatore. Non dico altro; egli comprende abbastanza per far sì che si affretti da un lato il collocamento del pesatore dove non v'è, e che si limiti l'ingerenza fiscale verso quei molini ai quali venne applicato il nuovo congegno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BRANCA, *relatore*. La Commissione generale del bilancio, non aveva mancato di preoccuparsi del fatto della sperequazione, originata dalla applicazione parziale dei pesatori; e per ciò non posso non render omaggio all'acume delle osservazioni dell'onorevole Lugli.

Come l'onorevole ministro ha già detto, un fondo è stato stanziato nel bilancio dell'anno passato; ed è stato ripetuto nel bilancio di quest'anno, precisamente per estendere l'applicazione dei pesatori; ma io non vorrei che dalle dichiarazioni dell'onorevole ministro in risposta all'onorevole Lugli, ne venisse poi un corollario, che la Giunta generale del bilancio non potrebbe accettare per suo. Si proceda al lavoro di perequazione; ma vi si può procedere

LEGISE. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

in due modi, sia con l'applicazione generale dei pesatori in tutto il regno, sia anche cercando di non elevare la quota dei molini cui è applicato il contatore, in guisa che resti l'equilibrio, nonostante il duplice sistema. Perchè, qualora l'amministrazione non procedesse con questo criterio prudenziale, la conseguenza sarebbe questa; che siccome i molini ai quali è rinnovata la licenza per il primo palmento oltrepassano i 40,000, applicando il pesatore a tutti questi 40,000 molini, si avrebbe una spesa assai maggiore dell'utile che si può raccogliere da questa applicazione. Non bisogna dimenticare, che questa tassa non ha altro che 18 mesi di vita, e quindi se per l'applicazione dei pesatori si venissero a spendere parecchi milioni, la spesa sarebbe superiore all'aumento che si potrebbe ritrarre nella entrata.

Ecco perchè la Commissione generale del bilancio, si fece il dubbio che è stato mosso dall'onorevole Lugli, ma non ha creduto di insistere per le ragioni già dette; ed io, a nome della Giunta generale del bilancio, prego l'onorevole ministro di provvedere alla perequazione con tutti quegli espedienti amministrativi, coi quali è possibile provvedere, perchè altrimenti noi verremmo a fare una spesa assai maggiore del prodotto che alla finanza ne verrebbe; inquantochè la Giunta generale nel prevedere questo stanziamento, come nel prevedere quegli stanziamenti che figurano nel capitolo del bilancio delle finanze (spesa), ha dovuto tener presente le leggi votate ed esistenti, poichè la Giunta generale non è che l'esecutrice della volontà della Camera e la custode dell'applicazione della legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Lugli per la terza volta.

**LUGLI.** Io era ben persuaso che sopra una questione così delicata e così grave la Commissione del bilancio aveva già portata la sua autorevole attenzione. Ma io proprio non credeva che le modeste raccomandazioni da me fatte all'onorevole ministro delle finanze, il quale con la sua consueta cortesia e colla sua imparzialità e giustizia, le ha accolte con molta benevolenza, non credeva, dico, che potessero dar ragione ad opposizioni per parte dell'onorevole e diligente relatore della Giunta generale del bilancio.

Ma giacchè egli ha creduto di interloquire ed ha creduto di vedere nelle mie osservazioni una semplice questione finanziaria, mi permetta che io gli risponda che nelle mie osservazioni non vedeva tanto una questione finanziaria, quanto una questione di alta moralità. Ora se per il rispetto della moralità, se per il rispetto di una perequazione nell'esazione di una tassa è necessario di usare dei

temperamenti, temperamenti che l'onorevole ministro ha riconosciuto di dovere applicare, mi pare proprio che l'onorevole Commissione del bilancio avrebbe dovuto unirsi a me nel ringraziare l'onorevole ministro della risposta che mi ha favorita. Mi pare che l'onorevole Branca con la sua efficace parola avrebbe dovuto far eco alla mia più modesta e disinteressata nella questione, per far sì che i contribuenti sieno, davanti ad una tassa, trattati tutti ugualmente: giacchè non si può ammettere che se ad un dato mulino è applicato un dato congegno, per il fatto solo della applicazione di quel congegno debba pagare di più di un altro che abbia un congegno diverso, non stimandosi conveniente per una ragione finanziaria di fare la spesa necessaria per l'acquisto di questi nuovi congegni. L'onorevole Branca, nella sua equanimità, comprenderà che questa teoria proprio non si potrebbe accettare.

Ora mi si permetta di dire che io ringrazio l'onorevole ministro delle buone disposizioni sue e delle assicurazioni che mi ha fatte, nella ferma convinzione che l'onorevole Branca si unirà con me per fare altrettanto.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

**NERVO.** Io ho chiesto di parlare per aggiungere alcune osservazioni alle savie considerazioni fatte dall'onorevole Lugli, dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore del bilancio, sulla necessità di perequare questa tassa, finchè dura. Ma io penso che abbiamo anche con legge stabilito che la durata di questa stessa imposta cesserà con tutto il 1883. Io non vorrei che l'andamento progressivo di questa tassa, che è antieconomica principalmente ed antipolitica, come il Parlamento ha riconosciuto per parecchie volte, non vorrei, dico, che il progressivo aumento di questo balzello facesse nascere il desiderio di conservarne la durata oltre il tempo stabilito con legge. Io so che l'onorevole Magliani ha già promesso solennemente di preoccuparsi della questione di provvedere alla lacuna che lascerà nel bilancio la cessazione di questa entrata; ma credo che, malgrado la sua buona volontà, l'andamento che noi diamo alle spese pubbliche sia tale da preoccupare ora l'onorevole Magliani e da chiamare la sua attenzione sulla necessità di pensare fin da ora ai mezzi per provvedere alla lacuna, che sarà per manifestarsi nel bilancio, cessando questa tassa. Io lo ripeto, non ho chiesto di parlare per far proposte, ma soltanto per rammentare un impegno all'onorevole ministro delle finanze, di cui già si è occupato egli, nella sua sapiente previdenza, e per rammentare anche alla Camera che la solenne ma-

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

nifestazione del Parlamento riguardo alla tassa del macinato non abbia ad essere sconfessata più tardi!

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io prego l'onorevole Nervo di esser certo che è molto lontano dal Ministero il concetto di proporre alla Camera la proroga dell'abolizione della tassa del macinato. La legge che abolisce interamente questa imposta col 1° di gennaio 1884, sarà scrupolosamente eseguita. Ed io, che difesi con piena convinzione quel provvedimento, e sostenni che non ne seguirà disquilibrio nelle finanze dello Stato, non potrei giammai appoggiare una proposta per far revocare o differire o diminuire gli effetti della legge che il Parlamento ha votato.

Data questa risposta, come era mio dovere, ai dubbi dell'onorevole Nervo, e, rientrando nel tema delle osservazioni scambiate fra l'onorevole Lugli e l'onorevole Branca, mi permetto di aggiungere che qui non si tratta di spesa per compra od applicazione di pesatori, ma trattasi bensì del bilancio dell'entrata. Allorquando fu discusso il bilancio della spesa del Ministero delle finanze, la Camera acconsentì il fondo per l'acquisto di nuovi pesatori. E questi saranno prontamente acquistati, e verranno destinati appunto ai molini che ancora ne sono privi nelle zone, nelle quali fu già intrapresa l'applicazione di quel congegno. Dico, in quelle zone, perchè in esse appunto è ormai più urgente e necessario di perequare completamente la tassa. In alcune zone si è cominciata e si dovrà compiere l'applicazione dei pesatori.

Vi sono poi delle altre zone, nelle quali non si giungerà a tempo; ed in queste la perequazione dell'imposta si continuerà a fare coi modi ai quali alludeva l'onorevole Branca.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito il capitolo 25 cogli stanziamenti che ho già annunziati.

(È approvato.)

Capitolo 26. Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazoze, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata, dello zucchero indigeno e dell'olio di seme di cotone. Competenza, lire 12,500,000; residui, lire 3,377,199 78; previsione incassi, lire 12,877,199 78; per gli anni avvenire, lire 3,000,000.

**DE ROLLAND.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DE ROLLAND.** Rispondendo ad un'interrogazione che ebbi l'onore di fare nella tornata del 28 gen-

naio prossimo passato intorno alla distillazione dell'acquavite, l'onorevole ministro delle finanze si compiacqua promettermi che avrebbe accordate tutte le possibili agevolzze, specialmente a favore dei distillatori agrari. Ora, invocando queste benevoli dichiarazioni, prego l'onorevole ministro di volersene ricordare, affinchè i provvedimenti, che crederà di adottare, possano essere conosciuti in tempo utile.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io terrò conto delle nuove raccomandazioni dell'onorevole De Rolland, e procurerò di soddisfarle nei limiti delle leggi e dei regolamenti attuali.

**DE ROLLAND.** Ringrazio l'onorevole signor ministro.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque a partito lo stanziamento del capitolo 26 che ho testè letto.

(È approvato.)

Capitolo 27. Dogane e diritti marittimi.

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se mantiene il proprio stanziamento o se accetta quello della Commissione.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Accetto la proposta della Commissione che è stata fatta d'accordo col Ministero.

**PRESIDENTE.** Le somme proposte pel capitolo 27: dogane e diritti marittimi, dalla Commissione d'accordo col Ministero, sono le seguenti: competenza, lire 143,400,000; residui, lire 315,999 78; previsione incassi, lire 143,415,999 78; anni avvenire, lire 300,000.

(È approvato.)

Capitolo 28. Dazi interni di consumo.

Domando all'onorevole ministro delle finanze se mantiene il proprio stanziamento o se accetta quello della Commissione.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Accetto lo stanziamento proposto dalla Commissione, che è anche concordato col Ministero.

**PRESIDENTE.** Capitolo 28. Dazi interni di consumo. Stanziamento proposto dalla Commissione d'accordo col Ministero. Competenza, lire 78,299,245; residui, lire 2,135,443 57; previsione incassi, lire 78,934,688 57; anni avvenire, lire 1,500,000.

(È approvato.)

Il capitolo 29 non è variato.

Capitolo 30. Sali.

Domando all'onorevole ministro delle finanze se anche per questo capitolo egli mantiene il proprio stanziamento o se accetta quello della Commissione.



**MINISTRO DELLE FINANZE.** Accetto lo stanziamento della Commissione.

**PRESIDENTE.** Capitolo 30. Sali. Competenza, lire 82,000,000; residui, lire 394,398 42; previsione incassi, lire 82,094,398 42; anni avvenire, lire 300,000.

(È approvato.)

I capitoli 31 e 32 non sono variati.

*Proventi di servizi pubblici.* — Capitolo 33. Poste. Competenza, lire 32,200,000; residui, lire 1,749,920 83; previsione incassi, lire 32,500,000; anni avvenire, lire 1,449,920 83.

(È approvato.)

Capitolo 34. Telegrafi. Competenza, 10,508,925 lire; residui, lire 1,047,294 30; previsione incassi, lire 10,926,219 30; anni avvenire, lire 630,000.

(È approvato.)

I capitoli 35, 36, 37 e 38 non sono variati.

Capitolo 39. Diritti ed emolumenti catastali. Competenza, lire 1,200,000; residui, lire 18,328 70; previsione incassi, lire 1,196,712; anni avvenire, lire 21,616 70.

(È approvato.)

I capitoli 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47 non sono variati.

*Rimborsi e concorsi nelle spese.* — Capitolo 48. Contributi diversi per spese telegrafiche. Competenza, lire 425,000; residui, lire 402,264 98; previsione incassi, lire 627,264 98; anni avvenire, lire 200,000.

(È approvato.)

I capitoli 49 e 50 non sono variati.

Capitolo 51. Ricupero di spese di perizia per la tassa sul macinato ai sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n° 2056 e di quelle per lavori di riduzione dei molini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n° 2057. Competenza, lire 6000; residui, lire 7332 03; previsione incassi, lire 5240; anni avvenire, lire 8092 03.

(È approvato.)

Capitolo 52. Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni in rimborso della somma inscritta nel bilancio della spesa per l'annualità dovuta alla Cassa pensioni per pensioni nuove. Competenza, lire 3,800,000; previsione incassi, lire 3,800,000.

(È approvato.)

Capitolo 53. Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato. Competenza, 11,268,803 lire e 98 centesimi; residui, lire 19,684,775 14; previsione incassi, lire 13,966,595 25; anni avvenire, lire 16,986,988 87.

(È approvato.)

I capitoli 54 e 55, sono invariati.

Capitolo 56. Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo. Competenza, 2,200,000 lire; residui, lire 422,626 99; previsione incassi, lire 2,472,626 99; anni avvenire, 150,000 lire.

(È approvato.)

Capitolo 57, non variato.

Capitolo 58. Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge. Competenza, lire 1,118,750; residui, lire 762,306 80; previsione incassi, 1,881,056 lire e 80 centesimi.

(È approvato.)

I capitoli 59, 60, 61 e 62, non variati.

Categoria quarta. *Partite di giro.* — Capitolo 63. Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative. Competenza, lire 11,051,894 60; previsione incassi, lire 11,051,894 e centesimi 60.

(È approvato.)

Capitolo 64. Interessi sulla rendita consolidata 5 e 3 per cento, di proprietà del Tesoro dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti, a garanzia dei 340 milioni di lire in biglietti, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n° 133. Competenza, lire 11,540,943 62; residui 21,490,045 lire e 99 centesimi; previsione incassi, 27,283,553 lire e 65 centesimi; anni avvenire, lire 5,747,435 96.

(È approvato.)

Capitolo 65, non variato.

Capitolo 66. Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate. Competenza, lire 4,672,023 02; previsione incassi, lire 4,672,023 02.

(È approvato.)

Capitolo 67. Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a garanzia dei 340 milioni di lire in biglietti, di cui all'articolo 11 della legge 7 aprile 1881, n° 133, e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati, e delle obbligazioni sui beni ecclesiastici non alienate. Competenza, lire 2,466,722 e centesimi 42; residui, lire 3,270,851 10; previsione incassi, lire 4,863,152 72; anni avvenire, lire 874,420 80.

(È approvato.)

Capitolo 68. Somma da versarsi al Tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio delle pensioni vecchie. Competenza, lire 60,128,423; previsione incassi, lire 60,128,423.

(È approvato.)

Capitolo 69. Somma da versarsi al Tesoro dello Stato dalla Cassa dei depositi e prestiti pel servizio

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

delle pensioni nuove. Competenza, lire 4,370,000; previsione incassi, lire 4,370,000.

(È approvato.)

I capitoli 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, non sono variati.

Capitolo 79. Cespiti vari d'introiti per tasse, razzizi ed altro per le opere di bonifiche. Competenza, lire 725,000; residui, lire 1,883,434 95; previsione incassi, lire 800,000; anni avvenire, lire 1,808,434 e centesimi 95.

DILIGENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Diligenti.

DILIGENTI. La legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche imponeva alle provincie e ai consorzi degli interessati il concorso del quarto per ciascuno, delle spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite o mantenute dallo Stato. Successivamente però la legge del 3 luglio 1875 considerando che questo concorso poteva riuscire troppo gravoso ai contribuenti, in ispecie se si effettuavano delle spese straordinarie, prescrisse che il concorso medesimo non potesse ascendere a più di cinque centesimi sulla erariale; e per gli arretrati, che si dovevano necessariamente verificare, perchè questo contributo doveva stabilirsi, per la durata di ogni decennio, nella metà della spesa media occorsa nel decennio precedente, per gli arretrati, dico, si stabilì che dovessero esigersi nella misura non maggiore di un centesimo e mezzo, come risulta dall'articolo 4. L'articolo infatti dice chiaramente:

« Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia, non dovrà mai superare il ventesimo della sua imposta principale sui terreni e fabbricati. »

E l'articolo 3 aggiunge:

« Le disposizioni dell'articolo 1 saranno applicate a commisurare i contributi per tutte le spese per le opere idrauliche di seconda categoria eseguite dopo l'approvazione della legge del 20 marzo 1865. »

Ora è avvenuto che tre mesi fa si è preteso dagli agenti fiscali di riscuotere tutti in una volta gli arretrati non solo dal 1865 al 1875, ma ancora quelli assai maggiori di altri 7 anni, cioè dal 1875 al 1882, e questo io non credo giusto perchè gli arretrati in base all'articolo 4 debbono esigersi nella misura d'un centesimo e mezzo per anno. Si potrà forse obiettare che l'articolo 4 della legge si riporta agli arretrati del 1865 al 1875, ma a me pare troppo tassativo l'articolo 1 della legge che dice che il contributo non potrà mai oltrepassare una piccola parte dell'erariale.

Ad ogni modo mi pare che lo spirito della legge non sia stato punto osservato con questa disposizione. Io confido però che il ministro delle finanze, avuto anche riguardo a ciò che questi lavori, specialmente nella Val di Chiana alla quale io mi riferisco, non hanno avuto fin qui nessunissima esecuzione, e che questa imposta di 7 anni da esigersi tutta in una volta contro le previsioni della legge del 1875, viene richiesta improvvisamente dopo annate molto tristi, voglia applicare per tutti gli arretrati l'equitativo temperamento stabilito dalla legge medesima. Certo è poi che questo fatto non si ripeterà più, perchè da qui innanzi si dovranno ritirare i contributi annui limitati al *maximum* di 5 centesimi in seguito a liquidazioni regolari, che fin qui non furono fatte, e non lo furono per colpa dell'amministrazione governativa, la quale sola poteva, e doveva, eseguirle. Si tratta d'una somma assai piccola per lo Stato, ma assai gravosa per quei non troppo numerosi contribuenti, di una somma che ascenderà in tutto, tra le due provincie di Arezzo e di Siena, a 70,000 lire circa. Ma in conclusione, per quei contribuenti dai centesimi 5 o 6 1/2 sulla erariale stabiliti dalla legge provvidamente come le colonne d'Ercole a una tale imposta, quest'anno si andrebbe a 25, senza calcolare gli arretrati del decennio precedente.

Ripeto poi che le condizioni assai tristi in cui si trovano quei paesi, ed in cui si trova in generale l'agricoltura italiana, in ispecie in quei luoghi in cui la coltura è a base di cereali, come è la Valle di Chiana, rendono tanto più intollerabile ogni nuovo aggravio.

Finalmente osserverò che una tale imposta, oltre all'essere contestabile nei compratori dei beni demaniali della Valle di Chiana, è giunta totalmente nuova, perchè nessuno, anche di quelli che si occupano delle amministrazioni pubbliche, più si rammentava della legge del 20 marzo 1865, e tanto meno di quella più speciale del 3 luglio 1875.

Io dunque confido che l'onorevole ministro delle finanze vorrà applicare la legge secondo il suo vero spirito, che a me pare sia quello di ridurre anche gli arretrati ad una misura limitata, come quella prescritta dall'articolo 4.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ricuso di prendere in esame la questione della quale ha parlato l'onorevole Diligenti. Io gli faccio però osservare che la legge è stata applicata, non solo secondo la lettera, ma anche secondo lo spirito suo, perchè essa parla di arretrati diversi da quelli a cui accennò l'onorevole Diligenti; onde mi pare molto difficile che si

possa giungere all'applicazione più larga che egli desidererebbe.

Parmi poi impossibile che si esigano rimborsi per lavori non fatti; e consta invece che vi sono arretrati di rimborsi relativi a lavori già compiuti, i quali stentatamente, pur troppo, si vanno riscuotendo.

Fatte queste dichiarazioni, e riservandomi ogni ulteriore esame pel caso che qualche dubbio vi sia ancora da risolvere, io spero che l'onorevole Diligenti non veglia insistere nelle sue osservazioni.

**DILIGENTI.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Diligenti ha facoltà di parlare.

**DILIGENTI.** Prendendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, aggiungo che son sicuro, che esaminando attentamente, e benevolmente, la legge, egli troverà che la disposizione dell'articolo 4 è applicabile precisamente anche al caso cui io ho accennato.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti lo stanziamento del capitolo 79 che ho già letto.

(È approvato.)

Capitolo 80. Rimborsi diversi straordinari. Competenza, lire 597,163 63; residui, lire 11,291,796 03; previsione incassi, lire 819,953 29; anni avvenire, lire 10,869,006 37.

(È approvato.)

*Entrate diverse.* — Capitolo 81, non variato.

Capitolo 82. Interessi dei Buoni del Tesoro emessi a favore della società delle ferrovie romane, devoluti al Tesoro dello Stato per effetto del riscatto delle ferrovie medesime.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Questo capitolo rimane annullato, poichè si riunisce poi al capitolo 83 che viene in seguito.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, conviene nella soppressione dell'articolo 82?

**BRANCA, relatore.** Viene soppresso il capitolo 82, perchè lo stanziamento di esso è compreso nel capitolo seguente.

**PRESIDENTE.** Sta bene: dunque questo capitolo va cancellato.

Categoria seconda. *Movimento di capitali.* — *Vendita di beni ed affrancamento di canoni.* — Capitoli 83 e 84, non variati.

Capitolo 85. Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censì, ecc. Competenza, lire 3,400,000; residui, lire 31,462 25; previsione incassi pel 1882, lire 3,260,000; anni avvenire, lire 171,462 25.

(È approvato.)

Capitolo 86. Affrancamento del Tavoliere di Puglia. Competenza, lire 567,000; residui, lire 798,894

e centesimi 33; previsione incassi pel 1882, lire 700,000; anni avvenire, lire 665,894 33.

(È approvato.)

Capitoli 87 e 88, non variati.

Capitolo 89. Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico. Competenza, lire 15,605,000; residui, lire 5,440,805 19; previsione incassi pel 1882, lire 16,600,000; anni avvenire, lire 4,445,805 19.

(È approvato.)

Capitoli 90, 91, 92, 93, 94, non variati.

Capitolo 94 bis. Prodotto della realizzazione di parte delle attività derivanti dal riscatto delle ferrovie romane, da valere a compenso della passività assunta dal Governo per soddisfare le rate arretrate a tutto il 1881 della rendita 5 per cento da darsi in cambio delle azioni riscattate della società suddetta e gli interessi e le quote di estinzione delle obbligazioni comuni della società medesima rimaste in circolazione, più la spesa di commissione e cambio, non che di parte della quota delle spese straordinarie militari da farsi a carico del bilancio del Ministero della guerra. Competenza, lire 28,784,289 e centesimi 55; previsione incassi pel 1882, lire 28,784,289 25.

(È approvato.)

Capitolo 95. Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici. Competenza, lire 12,000,000; residui, lire 12,000,000; previsione incassi pel 1882, lire 24,000,000.

(È approvato.)

Capitolo 96. Alienazione delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico in sostituzione di quelle che sono rientrate nelle casse dello Stato in pagamento del prezzo di beni acquistati (articolo 23 della legge 23 luglio 1881, n° 333, serie 3°). Competenza, lire 1,237,185; residui, lire 3420; previsione incassi pel 1882, lire 1,240,605.

(È approvato.)

Capitoli 97, 98, 99, 100 e 101, non variati.

Capitolo 101 bis. Prodotto della realizzazione di parte delle attività derivanti dal riscatto delle ferrovie romane da valere a compenso della spesa da farsi a carico del bilancio dei lavori pubblici per costruzioni riguardanti le ferrovie romane. Competenza, lire 12,736,773 36; previsione incassi, lire 12,736,773 36.

(È approvato.)

Capitoli 101 ter, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, non variati.

Riassunto. Totale del titolo I. *Entrata ordinaria.* Competenza, lire 1,360,842,338 35; residui, lire

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

189,275,742 38; previsione incassi, lire 1,448,716,153 e centesimi 49; anni avvenire, lire 101,401,927 84.

(È approvato.)

Totale del titolo II. *Entrata straordinaria*. Competenza, lire 837,061,690 49; residui, lire 178,648,538 e centesimi 15; previsione incassi, lire 954,346,666 87; anni avvenire, lire 61,363,561 77.

BRANCA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRANCA, *relatore*. Desidero far notare che, essendo soppresso il capitolo 82, la numerazione dei capitoli successivi resta variata.

Siccome questi capitoli riflettono precisamente queste entrate straordinarie, va inteso che i numeri progressivi della tabella restano variati per la soppressione di quel capitolo, capitolo che era stato mantenuto perchè il Ministero lo aveva conservato per possibile liquidazione delle ferrovie romane, perchè l'onorevole ministro delle finanze vi rinuncia, giacchè tutto ciò che apparteneva al capitolo 82 è stato trasfuso nel capitolo 94 *bis*; così i capitoli successivi della tabella dovrebbero essere modificati in conformità della soppressione del capitolo eliminato.

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

MINISTRO DELLE FINANZE. Il Ministero delle finanze non intendeva di lasciar vivo il capitolo per esprimervi delle somme eventuali, ma colla sua proposta del bilancio definitivo lo eliminava addirittura, esponendone il motivo.

BRANCA, *relatore*. È il capitolo 82, che bisogna sopprimere; la Commissione in conformità della proposta dell'onorevole ministro non aveva fatto stanziamento, ma nella revisione delle tabelle il capitolo rimase per le ragioni dette; siccome però e Commissione e ministro intendono eliminare questo capitolo occorre precisamente di cambiare la numerazione dei capitoli successivi, quindi il capitolo 83 diventa 82, e così di seguito.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione propone e l'onorevole ministro accetta, che in seguito alla soppressione del capitolo 82, gli stanziamenti del quale furono uniti in altro capitolo, si muti la numerazione di tutti i capitoli successivi.

Onorevole relatore, vuole avere la bontà di seguirmi in questo lavoro di correzione?

BRANCA, *relatore*. Sono qua.

PRESIDENTE. Allora il capitolo 83 diventa 82; l'84, 83; 85, 84; 86, 85; 87, 86; 88, 87; 89, 88; 90, 89; 91, 90; 92, 91; 93, 92; 94, 93; e il 94 *bis* resta 94 perdendo il *bis*.

BRANCA, *relatore*. Perfettamente.

PRESIDENTE. Dunque fatta questa correzione che è stata accettata, e che è conseguenza della primitiva variazione, rileggo il totale del titolo 2°: *Entrata straordinaria*. Competenza, lire 837,061,690 49; residui, lire 178,648,538 15; previsione incassi, lire 954,346,666 87; anni avvenire, lire 61,363,561 77.

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Insieme: *Entrate ordinarie e straordinarie*. Competenza, lire 2,197,904,028 84; residui, lire 367,924,281 13; previsione incassi, lire 2,403,062,820 e centesimi 36; anni avvenire, lire 162,765,489 61.

(È approvato.)

Si voterà poi questo bilancio a scrutinio segreto insieme con la legge del bilancio.

#### DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER CONVALIDAZIONE DI DECRETI DI PRELEVAMENTO DI SOMME DAL FONDO DELLE SPESE IMPREVISTE PER L'ANNO 1881.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la convalidazione di decreti di prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1881.

Si dà lettura del disegno di legge e della tabella annessa al medesimo.

FERRINI, *segretario*, legge il disegno di legge (V. Stampato, n° 242-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

La Commissione propone alla Camera il seguente ordine del giorno: « La Camera confida che saranno con precisione e rigore applicate le disposizioni degli articoli 28 e 32 della legge di contabilità e le prescrizioni contenute negli ordini del giorno del 15 luglio e 22 dicembre 1880, e passa alla votazione della legge. »

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze se esso accetti l'ordine del giorno proposto dalla Commissione generale del bilancio.

MINISTRO DELLE FINANZE. Io non ho difficoltà di accettare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, il quale è conforme ai precedenti già dal Ministero accettati; sollecito, come esso è stato, e come costantemente si propone, di osservare scrupolosamente le prescrizioni della legge di contabilità generale dello Stato. Tale è più specialmente il desiderio, il voto e lo scopo del ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, metto a partito l'ordine

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

del giorno della Commissione che ho testè letto, e che è accettato dal Ministero.

(È approvato.)

Passeremo ora alla discussione dell'articolo unico.

Ne do lettura :

« Sono convalidati i decreti reali indicati nell'annessa tabella, coi quali vennero autorizzate le prelevazioni delle somme esposte nella tabella medesima dal fondo per le *spese impreviste*, stanziato al

capitolo n° 89 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1881. »

Leggo ora la tabella delle somme prelevate dal fondo iscritto per le spese impreviste al capitolo n° 89 del bilancio definitivo di previsione della spesa del Ministero del Tesoro pel 1881, e portate in aumento ai capitoli dei bilanci dei vari Ministeri indicati nell'annesso elenco (Articolo 32 della legge di contabilità generale 22 aprile 1869, n° 5026) :

NUMERO d'ordine delle prelevazioni	Decreto Reale di autorizzazione		SOMMA prelevata	MINISTERO	CAPITOLI
	Numero	Data			
1ª (a)	>	—	—	—	—
2ª	371	31 luglio 1881	25,000 >	Tesoro	145
3ª	372	Id.	30,000 >	Istruzione Pubblica	5
4ª	373	Id.	245,000 >	Affari Esteri	2-5-9
5ª	374	6 agosto 1881	30,000 >	Finanze	83
6ª	375	Id.	30,000 >	Lavori Pubblici	248
7ª	376	Id.	40,000 >	Istruzione Pubblica	40
8ª	377	Id.	20,000 >	Tesoro	79
9ª (b)	>	—	—	—	—
10ª	418	13 settembre 1881	2,000,000 >	Tesoro Guerra	27 2-37bis-41-53
11ª	419	Id.	4,493 13	Lavori Pubblici	231
12ª	420	Id.	28,600 >	Marina	44
13ª	421	Id.	3,000 >	Tesoro	48
14ª	422	Id.	124,000 >	Lavori Pubblici	5
15ª	423	Id.	500,000 >	Marina	31
16ª	424	16 settembre 1881	68,500 >	Interno	1-15
17ª	425	Id.	8,000 >	Marina	36bis
18ª	426	Id.	30,000 >	Istruzione Pubblica	31
19ª	432	4 ottobre 1881	3,000 >	Marina	8
20ª	470	6 novembre 1881	500,000 >	Marina	31-44
21ª	471	Id.	20,000 >	Lavori Pubblici	248
22ª	472	Id.	6,000 >	Marina	36bis
23ª	473	Id.	34,350 >	Grazia e Giustizia	1-6
24ª	476	9 novembre 1881	65,000 >	Interno	8
25ª	477	Id.	35,000 >	Agricoltura, Ind. e Comm.	2-3-5-8-21
26ª	478	Id.	10,000 >	Istruzione Pubblica	17
TOTALE . . .			3,859,943 13		

(a) La 1ª prelevazione, che fu di lire 40,000 per provvedere alle spese del Congresso geologico internazionale di Bologna, venne autorizzata colla legge 10 aprile 1881, N. 162.

(b) La 9ª prelevazione di lire 100,000 fu approvata colla legge 25 luglio 1881, N. 364 per concorrere nelle spese pel Congresso e la Mostra internazionale geografica di Venezia.

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

CAPITOLI		SOMMA
Numero	Denominazione	prelevata
<b>Ministero del tesoro.</b>		
27	Pensioni del Ministero della guerra (Spese fisse) . . . . .	150,000 >
48	Illuminazione per la sorveglianza delle Tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse . . . . .	3,000 >
79	Materiale, indennità e spese diverse (Canali Cavour). . . . .	20,000 >
145	Spese di costruzione di un cimitero nazionale in Crimea, e restauro a quello eretto in Jenikoi . . . . .	25,000 >
		198,000 >
<b>Ministero delle finanze.</b>		
83	Assegni di disponibilità (Spese fisse). . . . .	30,000 >
<b>Ministero di grazia e giustizia.</b>		
1	Ministero — Personale . . . . .	4,350 >
6	Indennità di tramutamento . . . . .	30,000 >
		34,350 >
<b>Ministero degli affari esteri.</b>		
2	Ministero — Spese d'ufficio . . . . .	25,000 >
5	Casuali . . . . .	20,000 >
9	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici e consolari, viaggi e missioni . . . . .	200,000 >
		245,000 >
<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>		
5	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc. . . . .	30,000 >
17	Regie Università ed altri Istituti universitari — Materiale . . . . .	10,000 >
31	Riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte . . . . .	30,000 >
40	Sussidi all'istruzione primaria . . . . .	40,000 >
		110,000 >

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

CAPITOLI		SOMMA
Numero	Denominazione	prelevata
<b>Ministero dell'interno.</b>		
1	Ministero — Personale (Spese fisse) . . . . .	19,500 >
8	Indennità di traslocamento agli impiegati; spese per ispezioni e missioni amministrative. . . . .	65,000 >
15	Amministrazione provinciale — Personale (Spese fisse) . . . . .	49,000 >
		133,500 >
<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>		
5	Personale e spese di amanuensi (Spese fisse) — Genio civile . . . . .	124,000 >
231	Porto di Bosa di 3 <sup>a</sup> classe — Costruzione del porto . . . . .	4,493 13
248	Spese per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate . . . . .	50,000 >
		178,493 13
<b>Ministero della guerra.</b>		
2	Ministero — Materiale . . . . .	5,000 >
37 bis	Assegni agli ufficiali nella posizione di servizio ausiliario. . . . .	45,000 >
41	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazioni e trasporto dei medesimi . . . .	800,000 >
55	Fortificazioni di Roma. . . . .	1,000,000 >
		1,850,000 >
<b>Ministero della marina.</b>		
8	Consiglio superiore di marina . . . . .	3,000 >
31	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente . . . . .	950,000 >
36 bis	Spese per l'inchiesta intorno alla marina mercantile . . . . .	14,000 >
44	Adattamento ad Accademia navale del lazzeretto di San Iacopo a Livorno . . . .	78,600 >
		1,045,600 >
<b>Ministero di agricoltura, industria e commercio.</b>		
2	Ministero — Spese d'ufficio. . . . .	14,000 >
3	Studi e documenti sulla legislazione . . . . .	4,000 >
5	Riparazioni e adattamenti di locali . . . . .	4,000 >
8	Casuali . . . . .	7,000 >
21	Premi, esposizioni industriali, inchieste, ecc. . . . .	6,000 >
		35,000 >

MINISTERI	SOMMA prelevata
<b>RIASSUNTO.</b>	
Ministero del tesoro . . . . .	198,000 >
Id. delle finanze . . . . .	30,000 >
Id. di grazia e giustizia . . . . .	34,350 >
Id. degli affari esteri . . . . .	245,000 >
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	110,000 >
Id. dell'interno . . . . .	133,500 >
Id. dei lavori pubblici . . . . .	178,493 13
Id. della guerra . . . . .	1,850,000 >
Id. della marina . . . . .	1,045,600 >
Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .	35,000 >
	3,859,943 13

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, metto a partito l'articolo unico, di cui ho dato già lettura, e col quale, avverto, si approva anche la tabella annessa.

(È approvato.)

Domani in principio di seduta si voterà, a scrutinio segreto, questo disegno di legge.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER ISPESE MAGGIORI IN AGGIUNTA AL BILANCIO DEL 1881.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per ispeze maggiori in aggiunta al bilancio definitivo del 1881.

Si dà lettura del disegno di legge e dell'annessa tabella.

**FERRINI, segretario, legge.** (V. Stampato, n° 243-A.)  
**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione dell'articolo unico. Ne do lettura:

« Sono autorizzate, in aggiunta al bilancio definitivo di previsione per la spesa di competenza dell'anno 1881, le maggiori spese nella somma complessiva di lire *tremilioni settecentotrentanove-mila trecentottantasei e centesimi ventinove* (lire 3,739,386 29), da ripartirsi fra i Ministeri ed i capitoli descritti nell'annessa tabella. »

Leggo ora la tabella delle maggiori spese annesse al bilancio definitivo 1881:



LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese in conto competenza 1881
Numero	Denominazione	
<b>Ministero del tesoro.</b>		
22	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia . . . . .	109,000 »
34	Personale — Ministero. . . . .	107,121 69
46	Spese d'ufficio dei tesorieri provinciali . . . . .	20,000 »
47	Trasporto fondi, spese inerenti alla riscossione delle entrate proprie della direzione generale del Tesoro e spese diverse e compensi per il pagamento delle spese fisse fuori dei capoluoghi di provincia . . . . .	30,000 »
48	Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse . . . . .	2,250 »
51	Personale delle zecche . . . . .	165 83
63	Personale dell'officina carte-valori . . . . .	577 06
106	Ufficio di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni cessate. . . . .	1,831 22
146	Restituzioni e rimborsi (Demanio) . . . . .	84,815 47
		355,761 27
<b>Ministero delle finanze.</b>		
1	Personale — Ministero. . . . .	59,785 12
3	Id. Intendenze di finanza . . . . .	196,218 31
4	Spese d'ufficio Id. . . . .	18,362 26
22	Personale degli agenti (Imposte dirette) . . . . .	12,627 40
30	Spese diverse occorrenti per la conservazione del catasto . . . . .	20,000 »
37 bis	Indennità al personale degli uffici tecnici di finanza . . . . .	115,000 »
63	Spese diverse e di materiale per le dogane . . . . .	36,243 63
83	Assegni di disponibilità . . . . .	47,952 74
		506,189 46

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese in conto competenza 1881
Numero	Denominazione	
<b>Ministero di grazia e giustizia.</b>		
6	Indennità di tramutamento . . . . .	10,000 »
10	Magistrature giudiziarie — Personale . . . . .	268,302 98
		278,302 98
<b>Ministero degli affari esteri.</b>		
1	Personale — Ministero. . . . .	12,000 »
5	Casuali . . . . .	8,001 41
9	Indennità di primo stabilimento ad agenti diplomatici, viaggi e missioni. . . . .	100,740 18
10	Indennità d'alloggio ad agenti diplomatici, fitto e manutenzione di palazzi all'estero . . . . .	10,000 »
11	Spese diverse ed eventuali del personale all'estero . . . . .	131,051 37
12	Sovvenzioni . . . . .	14,346 94
17	Indennità ai regi agenti all'estero per spese di cambio . . . . .	1,689 28
		277,829 18
<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>		
1	Personale — Ministero. . . . .	7,220 »
4	Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani. . . . .	10,000 »
5	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc. . . . .	20,000 »
7	Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero . . . . .	30,000 »
15	Indennità per le spese d'ispezione delle scuole primarie, . . . . .	25,000 »
16	Regie Università ed altri istituti universitari (Personale) . . . . .	68,944 83
17	Regie Università ed altri istituti universitari (Materiale) . . . . .	13,200 »
24	Accademie ed istituti di Belle arti — Materiale . . . . .	1,120 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>	175,484 83

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese in conto competenza 1881
Numero	Denominazione	
	<i>Riporto . . .</i>	175,484 83
26	Musei, scavi e conservazione di antichità (Materiale) . . . . .	12,000 >
31	Riparazione e conservazione dei monumenti. . . . .	30,000 >
38	Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche, scuole tecniche e scuole speciali . . . . .	80,000 >
47	Istituto dei sordo-muti (Personale). . . . .	1,300 >
50	Assegni di disponibilità . . . . .	780 52
63	Spese per lavori nella biblioteca <i>Vittorio Emanuele</i> di Roma . .	30,000 >
72	Stipendio al personale del regio ginnasio Galilei di Firenze . . .	209 55
111	Scuola di medicina veterinaria di Napoli . . . . .	106 49
		329,881 39
	<b>Ministero dell'interno.</b>	
8	Indennità di traslocamento e spese per ispezioni e missioni amministrative . . . . .	96,647 71
10	Spese casuali . . . . .	10,000 >
14	Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse — Archivi di Stato. . . . .	7,000 >
17	Spese d'ufficio — Amministrazione provinciale . . . . .	2,755 >
23	Sorveglianza sulla prostituzione — Provviste, trasporti, indennità e spese diverse. . . . .	7,841 90
25	Sifilicomi — Spese di cura e manutenzione . . . . .	51,221 29
33	Competenze ad ufficiali e guardie di pubblica sicurezza per trasferite e per mutamenti . . . . .	48,362 19
43	Premio d'ingaggio, vestiario, armamento ed altre spese per le guardie — Gratificazioni e sussidi (amministrazione delle carceri). . . . .	280,002 43
45	Trasporto dei detenuti . . . . .	232,432 02
47	Fitto di locali — Amministrazione delle carceri . . . . .	3,000 >
52	Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione . . . . .	2,000 >
	<i>Da riportarsi . . .</i>	741,262 54

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese in conto competenza 1881
Numero	Denominazione	
	<i>Riporto . . .</i>	741,262 54
53	Famiglie dei morti per la causa nazionale . . . . .	2,000 >
54 bis	Lavori straordinari nel palazzo del Consiglio di Stato. . . . .	16,300 >
87	Livorno — Sistemazione di locali, costruzione di celle di punizione, laboratori, opere di sicurezza nel bagno penale di Longone. .	5,500 >
124	Perugia — Costruzione di sei torri-latrine e di un tratto di fabbrica a pian terreno nel carcere cellulare . . . . .	2,500 >
133	Ascoli — Carcere giudiziario — Costruzione di un alloggio pel capoguardia . . . . .	200 >
		767,762 54
	<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>	
34	Indennità di missione, di tramutamento, di interpretazione e di cauzione (Telegrafi). . . . .	35,000 >
50	Trasporto delle corrispondenze . . . . .	84,000 >
224	Porto di Venezia di 1 <sup>a</sup> classe — Costruzione di banchine sulla spiaggia di Santa Marta . . . . .	4,000 >
		123,000 >
	<b>Ministero della guerra.</b>	
8	Corpi d'artiglieria e genio . . . . .	145,723 83
9	Carabinieri reali . . . . .	106,878 57
18	Personale contabile e tecnico dell'artiglieria e genio . . . . .	50,099 94
19	Personale della giustizia militare . . . . .	6,275 95
21	Assegni agli ufficiali della milizia mobile, di complemento e della milizia territoriale . . . . .	118,823 18
23	Indennità di viaggio agli ufficiali dell'esercito permanente ed ai personali civili e spese varie di trasporto. . . . .	589,000 >
27	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comuni per alloggi militari ed arredi di alloggi e di uffici militari . . . . .	14,000 >
		1,030,801 47

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese in conto competenza 1881
Numero	Denominazione	
	<b>Ministero della marina.</b>	
6	Corpo delle capitanerie di porto . . . . .	10,000 >
	<b>Ministero di agricoltura.</b>	
11	Razze equine . . . . .	59,858 >
	<b>RIEPILOGO.</b>	
	Ministero del Tesoro . . . . .	355,761 27
	Id. delle finanze . . . . .	506,189 46
	Id. di grazia e giustizia . . . . .	278,302 98
	Id. degli affari esteri . . . . .	277,829 18
	Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	329,881 39
	Id. dell'interno . . . . .	767,762 54
	Id. dei lavori pubblici . . . . .	123,000 >
	Id. della guerra . . . . .	1,030,801 47
	Id. della marina . . . . .	10,000 >
	Id. di agricoltura . . . . .	59,858 >
		3,739,386 29

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti pongo ai voti l'articolo unico del quale ho dato lettura e col quale si approva la annessa tabella che ho pure letta.

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge si voterà domani a scrutinio segreto, in principio di seduta.

**DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER APPROVAZIONE DI MAGGIORI STANZIAMENTI PER IL PAGAMENTO DI SPESE RESIDUE E ALTRE OBBLIGATORIE E D'ORDINE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge per approvazione di mag-

giori stanziamenti pel pagamento di spese residue e altre obbligatorie e d'ordine.

Si dà lettura del disegno di legge e dell'annessa tabella.

FERRINI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 296-A.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione dell'articolo unico.

Ne do lettura :

« Sono autorizzate, in aggiunta al bilancio defini-

tivo di previsione della spesa per l'anno 1881, le maggiori spese incontrate:

« a) nella somma di lire *cinquecentosessantanove-mila quattrocentoquindici e centesimi sessantuno* (lire 569,415 61) sui fondi residui 1880 e retro dei capitoli di *spese facoltative* descritti nell'annessa tabella A;

« b) nella somma di lire: *ottomilioni duecentoventiquattromila cinquecentosei e centesimi undici* (lire 8,224,506 11), cioè: sulla competenza del 1881 lire 6,554,925 49, e sui residui 1880 e retro lire 1,669,580 62, dei capitoli di *spese d'ordine ed obbligatorie* descritti nell'annessa tabella B. »

Do lettura delle tabelle:

Tabella A.

**Maggiori spese facoltative in aumento al bilancio definitivo 1881 pei residui del 1880 ed anni precedenti.**

CAPITOLI			Ammontare delle maggiori spese facoltative in conto residui 1880 e retro
NUMERO		Denominazione	
del 1881	del 1882		
<b>Ministero del Tesoro.</b>			
140	151	Residui passivi delle Amministrazioni dei cessati Governi . . . . .	295,000 >
146	152	Restituzioni e rimborsi (Demanio) . . . . .	62,970 46
			357,970 46
<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>			
16	17	Regie Università ed altri Istituti universitari (Personale) . . . . .	2,156 94
17	18	Id. id. (Materiale) . . . . .	13,200 >
34	34	Istruzione secondaria classica - Regi ginnasi e licei - Materiale - Assegni - Sussidi - Rimunerazioni e dotazioni . . . . .	26,917 97
38	38	Istituti tecnici e nautici, scuole nautiche, scuole tecniche e scuole speciali. . .	2,155 96
142	116	Università di Roma - Lavori di stabilimento dei laboratori di chimica, fisiologia e fisica . . . . .	2,282 70
			46,713 57

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

CAPITOLI			Ammontare delle maggiori spese facoltative in conto residui 1880 e retro
NUMERO		Denominazione	
del 1881	del 1882		
<b>Ministero dell'interno.</b>			
34	33	Competenze ad ufficiali e guardie di pubblica sicurezza per trasferta e per mutamenti . . . . .	11,637 81
47	47	Fitto di locali - Amministrazione delle carceri. . . . .	22,000 >
115	90	Pesaro - Completamento della sistemazione del braccio sinistro del fabbricato della casa penale di Fossombrone . . . . .	12,734 71
125	100	Genova - Ingrandimento della caserma delle guardie, trasporto della cucina e sistemazione di locali nel bagno penale succursale di Finalmarina . . . . .	2,009 06
136	116	Acquisto di locali, lavori di adattamento nell'edificio della Catena, sede principale dell'Archivio di Stato di Palermo e concorso per la costruzione di scaffali ad uso dell'Archivio medesimo (Legge 8 maggio 1877, n. 3815) . . . . .	5,000 >
			53,381 58
<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>			
50	51	Trasporto delle corrispondenze . . . . .	84,000 >
147	147	Trasporto della capitale da Firenze a Roma - Lavori . . . . .	26,000 >
			110,000 >
<b>Ministero di agricoltura, industria e commercio.</b>			
4	4	Fitto di locali . . . . .	1,350 >
<b>RIEPILOGO.</b>			
Ministero del Tesoro . . . . .			357,970 46
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .			46,713 57
Id. dell'interno . . . . .			53,381 58
Id. dei lavori pubblici . . . . .			110,000 >
Id. di agricoltura, industria e commercio . . . . .			1,350 >
			569,415 61

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

Tabella B.

## Maggiori spese d'ordine ed obbligatorie.

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese			
NUMERO		Denominazione	In conto competenza 1881	In conto residui 1880 e retro	Totale
del 1881	del 1882				
		<b>Ministero del Tesoro.</b>			
14	20	Annualità e prestazioni diverse . . . . .	31,548 76	378,585 18	410,133 94
15	14	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse Ecclesiastico . . . . .	17,139 34	122,276 09	139,415 43
17	16	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato . . . . .	453,095 75	»	453,095 75
58	50	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato . . . . .	90,279 61	»	90,279 61
70	62	Aggio di esazione ai contabili (Amministrazione esterna del demanio) . . . . .	250,000 »	»	250,000 »
103	108	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . . . . .	16,565 15	»	16,565 15
129	135	Fondo per acquisto di rendita da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex Gesuiti ed ex Ligurini e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati . . . . .	68,601 36	»	68,601 36
			927,229 97	500,861 27	1,428,091 24
		<b>Ministero delle Finanze.</b>			
17	18	Aggio di esazione ai contabili (Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari).	265,668 19	»	265,668 19
40	41	Aggio di esazione ai contabili del Macinato . . .	71,333 07	»	71,333 07
49	49	Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni per tutti i cespiti d'entrata amministrati dalla direzione generale delle gabelle . . . . .	34,496 73	»	34,496 73
54	53	Aggio di esazione - Lotto . . . . .	144,954 62	»	144,954 62
56	55	Vincite al lotto . . . . .	2,255,510 »	»	2,255,510 »
57	56	Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli alcool, della birra, ed acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata e degli zuccheri, aggi sulle riscossioni, compensi e remunerazioni per prestazioni diverse . . . . .	28,506 88	»	28,506 88
		<i>Da riportarsi . . .</i>	2,800,469 49	»	2,800,469 49



LEGISL. XIV — I<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese			
NUMERO		Denominazione	In conto competenza 1881	In conto residui 1880 e retro	Totale
del 1881	del 1882				
		<i>Riporto . . .</i>	2,800,469 49	»	2,800,469 49
58	57	Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sull'alcool, sulla birra e sulle acque gazoze esportate e restituzione di tassa sull'alcool alle industrie . . . . .	37,784 14	»	37,784 14
64	63	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Dogane) . . . . .	185,302 87	»	185,302 87
67	68	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Dazio di consumo) . . . . .	2,638 81	»	2,638 81
75	77	Compra, macinazione e trasporto di sali . . . .	67,539 48	»	67,539 48
78	105	Buonificazioni ai salatori di pesci . . . . .	7,599 49	»	7,599 49
			3,101,334 28	»	3,101,334 28
		<b>Ministero di grazia e giustizia.</b>			
8	8	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	1,409 60	»	1,409 60
12	12	Spese di giustizia . . . . .	152,772 27	»	152,772 27
			154,181 87	»	154,181 87
		<b>Ministero degli affari esteri.</b>			
3	3	Spese postali e telegrafiche . . . . .	50,310 81	»	50,310 81
		<b>Ministero dell'istruzione pubblica.</b>			
10	12	Spese di liti . . . . .	1,000 »	»	1,000 »
		<b>Ministero dell'interno.</b>			
9	10	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	276,806 20	»	276,806 20
		<b>Ministero dei lavori pubblici.</b>			
30	31	Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule . .	1,795,796 68	1,168,719 35	2,964,516 03
33	34	Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali . . . . .	201,265 68	»	201,265 68
		<i>Da riportarsi . . .</i>	1,997,062 36	1,168,719 35	3,165,781 71

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

CAPITOLI		Ammontare delle maggiori spese			
NUMERO		Denominazione	In conto competenza 1881	In conto residui 1880 e retro	Totale
del 1881	del 1882				
		<i>Riporto . . .</i>	1,997,062 36	1,168,719 35	3,165,781 71
37	38	Spese telegrafiche per conto di diversi . . . . .	22,000 >	>	22,000 >
54	55	Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di 2 <sup>a</sup> classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute . . . . .	25,000 >	>	25,000 >
			2,044,062 36	1,168,719 35	3,212,781 71
<b>RIEPILOGO.</b>					
		Ministero del tesoro . . . . .	927,229 97	500,861 27	1,428,091 24
		Id. delle finanze . . . . .	3,101,334 28	>	3,101,334 28
		Id. di grazia e giustizia . . . . .	154,181 87	>	154,181 87
		Id. degli affari esteri . . . . .	50,310 81	>	50,310 81
		Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	1,000 >	>	1,000 >
		Id. dell'interno . . . . .	276,806 20	>	276,806 20
		Id. dei lavori pubblici . . . . .	2,044,062 36	1,168,719 35	3,212,781 71
			6,554,925 49	1,669,580 62	8,224,506 11
<b>Insieme:</b>					
TABELLA A. — Totale . . . . . L. 569,415 61					
TABELLA B. — Id. . . . . > 8,224,506 11					
L. 8,793,921 72					

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'articolo unico, che ho letto, e col quale si approvano le tabelle A e B.

(È approvato.)

Anche questo disegno di legge sarà votato domani in principio di seduta.

#### DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: BONIFICAMENTO DELLE PALUDI E TERRENI PALUDOSI.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno recherebbe la discussione del resoconto amministrativo generale del 1879; ma, non essendo presenti nè il presidente nè il relatore della Commissione (che io mi sono af-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

frettato ad avvertire perchè domani si trovino in principio di seduta, affinchè anche questo disegno di legge possa esser discusso) io proporrei che si passasse ora a discutere i disegni di legge sul bonificamento delle paludi e terreni paludosi, e l'ordinamento del genio civile, che furono già approvati dalla Camera, e che ritornano dall'altro ramo del Parlamento. (*Benissimo!*)

Non essendovi obiezioni, si passerà alla discussione del disegno di legge sul bonificamento delle paludi e terreni paludosi.

Si dà lettura del disegno di legge.

GUICCIOLI, segretario, legge. (V. Stampato, n° 18-C.)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Passeremo alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli, fino al 57 inclusivamente:)

#### CAPO I.

##### *Delle bonificazioni in generale.*

##### Art. 1.

Al Governo sono affidate la suprema tutela e la ispezione sulle opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose.

##### Art. 2.

Le bonificazioni alle quali si applicano le disposizioni della presente legge, comprendono i prosciugamenti e le colmate, tanto naturali quanto artificiali.

##### Art. 3.

Una bonificazione si ritiene compiuta quando i terreni tutti, compresi nel perimetro destinato alla bonificazione, si trovano ridotti in condizioni adatte per un qualunque uso agrario, e sono provvisti di strade, che mettano il territorio bonificato in comunicazione coi prossimi centri abitati.

#### CAPO II.

##### *Classificazione delle opere di bonificazione e disposizioni particolari.*

##### Art. 4.

Le opere di bonificazione sono di due categorie.

Sono di 1<sup>a</sup> categoria:

1° Le opere che provvedono principalmente ad un grande miglioramento igienico;

2° Le opere nelle quali ad un grande miglio-

mento agricolo, trovasi associato un rilevante vantaggio igienico.

Sono di 2<sup>a</sup> categoria:

Le opere che non presentano alcuno di questi speciali caratteri.

##### Art. 5.

Le opere di prima categoria si eseguono dallo Stato col concorso delle provincie, dei comuni e dei proprietari, e da questi ultimi sono mantenute.

Le opere di seconda categoria si eseguono e si mantengono dai proprietari isolatamente o riuniti in consorzio.

Per la classificazione, costruzione e manutenzione delle strade servono le prescrizioni del titolo II della legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865.

##### Art. 6.

Nelle spese per le bonificazioni le provincie, i comuni ed i proprietari sono chiamati a contribuire tanto se i territori od i terreni a loro appartenenti siano posti entro il perimetro della bonificazione quanto se fuori del perimetro stesso, ma dalla bonificazione risultino avvantaggiati nei riguardi agricoli od igienici.

Nel primo caso sono tenuti a contribuire come interessati direttamente, nel secondo come interessati indirettamente ed in ragione del beneficio che ne risentono.

##### Art. 7.

Le opere di bonificazione, tanto di prima quanto di seconda categoria, coll'approvazione del progetto di esecuzione acquistano il carattere e godono i vantaggi delle opere dichiarate di pubblica utilità.

#### CAPO III.

##### *Opere di bonificazione di prima categoria.*

##### Art. 8.

I progetti delle bonificazioni di prima categoria devono comprendere anche le opere occorrenti per la costruzione delle strade, di cui all'articolo 3, e suggerire i mezzi per provvedere di acqua potabile il territorio bonificato.

##### Art. 9.

Le spese per le opere di bonificazione di prima categoria vengono sostenute per metà dallo Stato, per un ottavo dalla provincia o provincie interessate, per un ottavo dal comune o comuni interessati e per un quarto dal consorzio dei proprietari dei terreni da bonificarsi, e dei fondi contermini a sensi dell'articolo 6.

Il contributo massimo competente annualmente a ciascuna provincia o comune, non dovrà mai su-

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

perare il ventesimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Similmente le quote annuali, che dovranno pagare i consorzi dei proprietari, non supereranno il decimo della rispettiva imposta principale, terreni e fabbricati.

Tutte le eccedenze ricadranno a carico dello Stato.

#### Art. 10.

Le provincie e i comuni saranno tassati in ragione della estensione dei terreni da bonificare cadenti nel rispettivo territorio o delle zone che ricevono beneficio dall'esecuzione dell'opera.

I proprietari saranno distinti per classi in ragione dell'utile che, dall'esecuzione dell'opera, ritrarranno i loro terreni.

Finchè non siano costituiti i consorzi, di cui all'articolo 9, il Governo ha facoltà di provvedere all'esazione delle quote dovute dai proprietari in ragione della rispettiva imposta diretta, salvo il successivo conguaglio fra i proprietari stessi in ragione della classe che verrà assegnata ai loro terreni.

#### Art. 11.

Il maggior valore che i terreni bonificati avranno acquistato per effetto di opere di bonificazione della prima categoria, dovrà essere dai proprietari rimborsato allo Stato ed agli altri contribuenti in ragione delle loro rispettive quote di contributo, non mai però oltre la spesa occorsa, e fatta deduzione dei tre decimi per le successive spese di manutenzione.

Questo maggior valore verrà determinato, senza diritto a reclamo contro la perizia, da tre periti nominati l'uno dal ministro dei lavori pubblici, l'altro dai proprietari dei terreni ed il terzo dalla Corte d'appello, nella cui giurisdizione sono situati i terreni bonificati o la maggior parte di essi.

Il pagamento avverrà per rate annuali, in numero non minore di dieci, senza carico di interessi.

#### Art. 12.

Entro tre anni dalla pubblicazione della presente legge, il Governo del Re pubblicherà lo elenco o gli elenchi delle opere di bonificazione di prima categoria.

Questi elenchi saranno approvati e pubblicati per decreto reale, sentiti i pareri dei Consigli comunali e provinciali interessati, e del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Scorsi i tre anni, nessun'opera di bonificazione potrà essere dichiarata di prima categoria se non per legge.

La durata dei lavori e la spesa da iscriversi an-

nualmente in bilancio, per ciaschedun'opera, saranno determinate dal Ministero dei lavori pubblici.

### CAPO IV.

#### *Opere di bonificazione di 2<sup>a</sup> categoria.*

#### Art. 13.

Chiunque intenda fare gli studi di una bonificazione di 2<sup>a</sup> categoria deve presentarne la domanda al prefetto della provincia, indicando il territorio rispetto al quale intende fare gli studi ed il tempo entro il quale si propone di cominciarli e di compierli.

Gli studi debbono essere fatti secondo le disposizioni dell'articolo 8.

Il permesso può essere accordato contemporaneamente a più persone.

Sono applicabili a codesti studi le disposizioni degli articoli 7 ed 8 della legge 25 giugno 1865 numero 2359.

#### Art. 14.

Le bonificazioni di 2<sup>a</sup> categoria si eseguono e si mantengono per mezzo di consorzi, i quali possono essere volontari od obbligatori.

#### Art. 15.

I consorzi volontari si costituiscono col consenso di tutti gl'interessati.

#### Art. 16.

Affinchè i consorzi volontari possano godere dei benefici indicati nell'articolo 54 della presente legge, i loro atti costitutivi debbono trasmettersi al prefetto, e pubblicarsi per estratto nel bollettino degli annunzi legali della prefettura.

#### Art. 17.

I consorzi volontari possono, due anni dopo la loro costituzione, chiedere di essere dichiarati consorzi obbligatori quando l'opera interessi la pubblica igiene o soddisfi ad un ragguardevole interesse agrario.

La relativa domanda dovrà risultare da una deliberazione degli interessati che rappresentino almeno due terzi della superficie delle terre che costituiscono il consorzio, o da una deliberazione di due terzi degli interessati che rappresentino più della metà della suddetta superficie.

La dichiarazione sarà fatta colle norme prescritte dall'articolo 21.

#### Art. 18.

I consorzi obbligatori sono costituiti per iniziativa degli interessati, delle Giunte municipali, delle deputazioni provinciali ed anche dello Stato per mezzo dei prefetti.

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

La iniziativa deve essere occasionata dall'interesse della pubblica igiene o da un ragguardevole miglioramento agrario.

## Art. 19.

Quando l'iniziativa proviene dalla Giunta municipale, dalla deputazione provinciale e dallo Stato per mezzo dei prefetti, la proposta col progetto delle opere da eseguirsi, a sensi dell'articolo 8, deve essere resa di pubblica ragione e dato un termine di mesi 2 a presentare, all'ufficio del comune o dei comuni nel cui territorio sono compresi in parte o nella loro totalità i terreni che si vogliono bonificare, le eventuali opposizioni.

Qualunque interessato od anche semplicemente iscritto nelle liste amministrative del comune, in cui sono fatte le pubblicazioni, ha diritto di presentare le proprie opposizioni.

Le opposizioni devono essere motivate.

Trascorsi i 2 mesi, ed entro due mesi, i Consigli dei comuni, nel cui territorio sono compresi nella loro totalità od in parte i terreni da bonificarsi, sono chiamati a votare sulla costituzione del proposto consorzio pronunciando sulle eventuali opposizioni.

Dopo i Consigli comunali, ed entro quattro mesi, sono chiamati analogamente a deliberare i Consigli delle provincie del cui territorio fanno parte i terreni che si vogliono bonificare.

Quando i voti dei Consigli comunali e provinciali siano concordemente negativi, la costituzione del consorzio obbligatorio non può aver luogo.

Trascorsi inutilmente i termini prescritti, il Governo può procedere alla costituzione dei consorzi anche senza il voto dei Consigli comunali e provinciali.

## Art. 20.

Quando l'iniziativa proviene dagli interessati, se essi rappresentano la minoranza, per estensione dei terreni che si vogliono bonificare, il consorzio non può essere costituito che colle forme e le norme contenute nel precedente articolo.

Se rappresentano la maggioranza, per estensione di terreno, il Ministero, sentito il Consiglio della provincia, nel cui territorio sono situati tutti o nella maggior parte i terreni da bonificarsi, potrà promuovere, colle norme contemplate nel seguente articolo, il decreto che costituisce il consorzio.

## Art. 21.

La costituzione definitiva dei consorzi obbligatori è stabilita per decreto reale, sulla proposta dei ministri dei lavori pubblici e d'agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

## Art. 22.

Le spese che i consorzi obbligatori debbono incontrare per l'esecuzione delle opere necessarie alla bonificazione, quando all'esecuzione dell'opera si addivenga per le iniziative contemplate all'articolo 19, vengono sostenute:

Per un decimo dallo Stato;

Per un decimo dalla provincia o provincie direttamente od indirettamente interessate;

Per un decimo dal comune o comuni direttamente od indirettamente interessati;

Per sette decimi dai proprietari direttamente od indirettamente interessati.

Le quote spettanti alle provincie ed ai comuni, sono ripartite in ragione della superficie dei terreni da bonificarsi e contermini che ricevono beneficio compresi nel rispettivo territorio.

I proprietari saranno divisi per classi a seconda del diverso grado d'interesse.

Compiuta la bonificazione a senso dell'articolo 3, lo Stato, le provincie ed i comuni potranno esigere la rifusione della loro quota di contributo, o di una parte di essa, ripartendola fra i proprietari in proporzione delle rispettive classi.

La rifusione avverrà per rate annuali in numero non minore di 10 e la somma da rifondersi non sarà gravata d'interessi.

Colle stesse condizioni e coi medesimi concorsi può essere resa obbligatoria una bonificazione da eseguirsi nei terreni ed a carico di un solo proprietario.

Quando l'opera sia iniziata dagli interessati, di cui all'articolo 20, tutta la spesa occorrente starà a carico dei proprietari direttamente od indirettamente interessati, divisi per classi secondo il diverso grado d'interesse.

## Art. 23.

Alla istituzione e ordinamento dei consorzi, si volontari che obbligatori per le opere di bonificazione, si applicano le norme generali relative all'ordinamento dei consorzi, per le opere di difesa sulle acque pubbliche, contenute nel capo II, titolo III, della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, in quanto non vi sia derogato dalla presente legge.

## Art. 24.

I proprietari di terreni inclusi nel perimetro della bonificazione, che non abbiano aderito al consorzio potranno nel termine di due mesi dalla costituzione di esso, dichiarare alla prefettura che intendono cederé i loro fondi al consorzio medesimo.

L'acquisto ne diviene obbligatorio pel consorzio, e l'indennità di espropriazione è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n° 2359.

LEGISL. XIV — I<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

Essa può essere pagata al proprietario a rate annuali cogli interessi legali scalari, in un tempo non maggiore di 20 anni.

## Art. 25.

Ogni qualvolta un consorzio, sia coi ritardi nell'eseguimento dei lavori, sia colla inosservanza delle norme stabilite dalla presente legge e dal proprio statuto, comprometta il fine pel quale fu costituito, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, può per decreto reale scioglierne l'amministrazione ed assumere d'ufficio l'esecuzione delle opere di bonificazione.

Dopo un anno dalla data del decreto reale, che ha sciolto l'amministrazione del consorzio, i proprietari interessati potranno chiedere la riconvocazione dell'assemblea generale, per ricostituire l'amministrazione consorziale.

Verificandosi in seguito un nuovo scioglimento dell'amministrazione consorziale, i proprietari interessati non potranno chiederne la ricostituzione se non dopo un triennio dalla data dell'ultimo decreto reale.

## CAPO V.

*Dei lavori di bonificazione e dei diritti dei proprietari dei fondi in corso di bonificazione.*

## Art. 26.

La deputazione del consorzio fa compilare il progetto di massima tecnico-economico della bonificazione, nel quale saranno indicati il tempo e l'ordine in cui i lavori dovranno eseguirsi e compiersi.

In questo progetto, la bonificazione potrà essere distinta in varie sezioni.

I progetti d'esecuzione vengono compilati a misura che i lavori debbono eseguirsi.

## Art. 27.

Il progetto di massima, accettato dall'assemblea, o dal Consiglio dei delegati, è trasmesso al prefetto, insieme ai reclami cui abbia dato luogo la sua pubblicazione. Sentito l'ufficio del genio civile, il prefetto lo rassegna col proprio parere al Ministero, che decide definitivamente, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

## Art. 28.

I progetti d'esecuzione delle opere nuove sono approvati dal prefetto, sentito l'ufficio del genio civile; quelli di ordinaria manutenzione dalla deputazione amministrativa del consorzio.

## Art. 29.

I proprietari dei fondi, inclusi nel perimetro della bonificazione, debbono fare nei fondi stessi tutte le opere minori, che occorrono per dare scolo alle acque, e non recar pregiudizio allo scopo, pel quale

sono state eseguite le opere principali di bonificazione.

In caso di renitenza, la deputazione amministrativa del consorzio fissa un termine entro il quale dovranno compiersi le opere stesse, decorso il quale inutilmente, provvede d'ufficio al loro eseguimento, rimborsandosi a carico dei proprietari morosi delle spese incontrate colle forme di esazione delle contribuzioni consorziali.

Contro le decisioni della deputazione amministrativa, rispetto ai lavori prescritti ed alle relative spese, gli interessati possono ricorrere al prefetto, il quale decide definitivamente sul parere dell'ufficio del genio civile.

## Art. 30.

Il godimento delle proprietà situate entro il perimetro di una bonificazione rimane ai possessori dei fondi, salvo le occupazioni temporanee o permanenti, che fossero richieste per l'esecuzione dei lavori.

Per le occupazioni temporanee, il consorzio paga una indennità ai proprietari rispettivi; per le permanenti, acquista i terreni occupati, e può valersi, pel pagamento del relativo prezzo, della facoltà di cui all'ultimo comma dell'articolo 24.

## Art. 31.

Le terre da bonificare per colmata sono occupate temporaneamente dal consorzio per la durata dei relativi lavori.

I proprietari delle terre hanno diritto ad una indennità annua da convenire, in base ad una media del decennio precedente. In tal caso il consorzio diviene usufruttuario delle terre in colmata, fino alla riconsegna di esse ai rispettivi proprietari.

I proprietari delle terre da mettersi in colmata possono, rinunciando ad ogni indennità, rimanere in possesso delle terre medesime, e godere degli utili che queste potranno dare, purchè ciò non osti al regolare progresso delle colmate.

## Art. 32.

Qualora non possa venirsi ad un accordo rispetto alla misura delle indennità o del prezzo di espropriazione, di cui nei precedenti articoli 30 e 31, si procederà a norma della legge 25 giugno 1865, n° 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Il consorzio potrà prendere possesso temporaneo delle terre da bonificarsi per colmata, dopo depositato il prezzo da esso offerto per il primo anno di occupazione.

## Art. 33.

Alle opere di bonificazione contemplate nella presente legge, sono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 127 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici.

## CAPO VI.

*Delle contribuzioni consorziali e degli altri mezzi finanziari dei consorzi.*

## Art. 34.

Gli interessati, proprietari di fondi inclusi nel perimetro della bonificazione, contribuiscono alle relative spese mediante una tassa imposta su tutti i fondi consorziali, da distribuirsi per zone o per classi, in ragione del beneficio che conseguono dalla bonificazione medesima.

## Art. 35.

I proprietari dei fondi posti fuori del perimetro della bonificazione, indirettamente interessati, contribuiscono parimenti mediante tassa da distribuirsi per zone o per classi in ragione del beneficio che conseguono dall'opera di bonificazione.

La proposta di tale concorso deve essere contenuta nel progetto tecnico-economico della bonificazione medesima, e comunicata a coloro che sono chiamati a concorrere.

## Art. 36.

Le provincie ed i comuni hanno facoltà di concorrere con sussidi alle spese delle opere di bonificazione che si eseguono dai consorzi volontari ed obbligatori costituiti a senso dell'articolo 20.

## Art. 37.

Finchè non sono determinate le tasse, a forma degli antecedenti articoli 34 e 35, la estensione superficiale e la misura delle imposte principali sulle terre e sui fabbricati serviranno di base al riparto delle contribuzioni consortili.

Tale riparto provvisorio sarà fatto per metà in ragione di superficie e per metà in ragione d'imposta.

A classificazione compiuta seguirà il conguaglio fra i diversi interessati.

## Art. 38.

Gli istituti, che esercitano nel regno il credito fondiario, hanno facoltà di fare ai consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 16, ed a quelli obbligatori, mutui od anticipazioni in conto corrente fino a tre quinti del valore di stima dei fondi consorziali, con ipoteca sui fondi medesimi e sotto l'osservanza delle relative leggi speciali.

## Art. 39.

I consorzi, di cui nel precedente articolo, potranno contrarre, in conformità della presente legge, mutui colle casse di risparmio e con altri pubblici istituti di credito, ed anche con privati.

Questi mutui non possono però essere stipulati che dopo la preventiva approvazione del contratto da parte della deputazione provinciale, il cui de-

creto sarà allegato al contratto e ne formerà parte integrante.

## Art. 40.

Quando non abbiano avuto luogo i mutui o le anticipazioni, di cui all'articolo precedente, i consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 16, e gli obbligatori possono, previa autorizzazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per annualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

Se i mutui o le anticipazioni hanno invece avuto luogo, l'autorizzazione non può essere concessa se non è dimostrato che colla emissione dei titoli si provvede all'estinzione dei mutui ed al rimborso delle anticipazioni.

## Art. 41.

Possono emettersi titoli di varie serie, con diversi periodi di ammortizzazione. La durata dell'ammortizzazione non può eccedere il termine di 50 anni.

## Art. 42.

Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà per decreto reale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio.

Le disposizioni del Codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con titoli nominativi a debito di comuni o provincie sono anche applicabili a titoli nominativi a debito dei consorzi di bonificazione volontari od obbligatori.

## Art. 43.

La tassa che l'amministrazione del consorzio esige annualmente dai proprietari direttamente od indirettamente interessati, dovrà comprendere le annualità occorrenti per l'ammortamento dei prestiti, dei mutui, delle cartelle o delle altre operazioni finanziarie, a cui è ricorso il consorzio, e le quote occorrenti per la spesa di manutenzione delle opere, per quella dell'andamento ordinario e dell'amministrazione.

## Art. 44.

Qualora le amministrazioni dei consorzi omettano, per qualsiasi motivo o causa, di imporre sui fondi consorziali i contributi necessari per estinguere le passività descritte nel precedente articolo, la deputazione provinciale stanzierà d'ufficio la somma corrispondente nel bilancio del consorzio e provvederà per la riscossione, anche a mezzo degli esattori comunali o di un esattore speciale; e tutte le spese occorse per questa operazione staranno a carico del consorzio.

## Art. 45.

Ogni proprietario può estinguere il proprio debito, per l'emissione dei titoli di cui agli articoli 40, 41

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

e 42, a rate non minori del decimo, consegnando al consorzio per annullarli, e per eguale importo al valore nominale, titoli emessi dal consorzio.

Art. 46.

Con apposito regolamento saranno dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio stabilite le norme della sorveglianza da esercitarsi su queste operazioni di credito dei consorzi di bonificazione, e quelle da osservarsi per la costituzione, emissione ed annullamento dei titoli suddetti.

Le spese di sorveglianza sono a carico dei consorzi.

Art. 47.

È data facoltà alla Cassa di depositi e prestiti di concedere ai consorzi volontari, che hanno ottemperato alle disposizioni dell'articolo 16, e ai consorzi obbligatori mutui ammortizzabili in un termine non maggiore di anni trenta, all'interesse normale stabilito secondo l'articolo 17 della legge 17 maggio 1863, n° 1270 e secondo l'articolo 17 della legge 9 dicembre 1875, n° 2779, mediante delegazione delle tasse consorziali.

#### CAPO VII.

##### *Manutenzione e conservazione delle opere di bonificazione.*

Art. 48.

Compiuta la bonificazione, a senso dell'articolo 3, di tutti i terreni che fanno parte di un consorzio o di uno dei comprensori nei quali fosse eventualmente diviso, se ne fa l'accertamento, per mezzo di una Commissione nominata dai ministri di agricoltura, industria e commercio e dei lavori pubblici, per le opere di 1<sup>a</sup> categoria, e dal prefetto per tutte quelle di 2<sup>a</sup> categoria.

Coll'ultimazione delle opere necessarie al compimento della bonificazione cessa ogni concorso obbligatorio, da parte dello Stato, delle provincie e dei comuni in quanto non siano proprietari di beni consorziali.

Art. 49.

Appena eseguito l'accertamento di cui nel precedente articolo, si fa la consegna delle opere ai proprietari interessati.

Art. 50.

I proprietari dei terreni bonificati, a tenore della presente legge, hanno l'obbligo di provvedere a loro spese, riunendosi in consorzio, alla conservazione e manutenzione delle opere di bonificazione.

Il consorzio costituito in origine per l'eseguimento delle opere di bonificazione, compiute queste opere a senso dell'articolo 3, cessa e si procede alla costituzione fra gli interessati di uno o più consorzi di manutenzione.

I consorzi volontari e gli obbligatori, formati per iniziativa degli interessati, possono nel loro atto di fondazione dichiararsi costituiti in uno o più consorzi di manutenzione, il cui funzionamento però non potrà cominciare che dopo compiute le opere di bonificazione a senso dell'articolo 3 della presente legge.

Art. 51.

La deputazione amministrativa del consorzio provvede alla formazione e pubblicazione del ruolo di contributo per le spese di manutenzione.

Il consorzio ha diritto di chiamare a contributo i proprietari indirettamente interessati per la manutenzione di quelle opere dalle quali risentono permanente beneficio.

Il contributo deve essere proporzionato al beneficio che risentono.

A questi consorzi di manutenzione sono applicabili le disposizioni dell'articolo 25 della presente legge, e le norme generali relative all'ordinamento dei consorzi per le opere di difesa sulle acque pubbliche contenute nel capo II, titolo III della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865.

Art. 52.

Fino alla costituzione del consorzio di manutenzione, rimane in attività quello esistente durante la esecuzione delle opere, salvo il diritto degli enti, che hanno fatto parte del consorzio che cessa, ad essere indennizzati delle spese anticipate.

Art. 53.

Qualora uno o più corsi d'acqua di un comprensorio bonificato abbiano i caratteri di quelli di seconda categoria, definiti dalla legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, sarà provveduto alla loro classificazione, secondo le disposizioni della legge medesima.

#### CAPO VIII.

##### *Disposizioni generali e transitorie.*

Art. 54.

I consorzi, costituiti in conformità alle prescrizioni della presente legge, hanno la capacità di stare in giudizio, di contrattare e di fare tutti gli atti che interessano la loro amministrazione, per mezzo dei presidenti o delle loro deputazioni, entro i limiti dei poteri ad essi attribuiti dai rispettivi statuti.

Art. 55.

La riscossione delle contribuzioni consorziali o delle annualità di cui agli articoli 34, 35, 37, 40, 41, 42, 43, 50 e 51 della presente legge, al pari di quella delle multe, viene fatta dall'amministrazione dei consorzi di bonificazione e nei casi contemplati dall'articolo 44 dalla deputazione provinciale, colle



forme e coi privilegi in vigore per la riscossione della imposta fondiaria.

Gli agenti di riscossione dei consorzi sono, a tale effetto, investiti delle facoltà attribuite agli esattori comunali.

Art. 56.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi di bonificazione sono registrati col diritto fisso di una lira.

Sono soggette parimenti al diritto fisso di una lira tutte le operazioni ipotecarie, fatte nell'interesse dei consorzi.

Art. 57.

L'aumento del reddito dei fondi bonificati, secondo le disposizioni della presente legge, va esente dalla imposta fondiaria per venti anni, a contare dalla data, entro la quale, a norma del progetto di massima, la bonificazione dovrebbe essere compiuta.

Art. 58.

Finchè non sia altrimenti provveduto con legge speciale, l'aumento di valore derivante ai terreni come esclusiva conseguenza delle spese di bonificazione non accresce i diritti attuali di decima ed altri canoni, tranne che l'estensione di questi diritti sul maggior prodotto cagionato ai terreni dalle opere di bonifica della natura di quelle previste dalla presente legge risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali.

L'ammontare annuale dei diritti di decima, od altrettali, da esigersi in natura, durante il periodo della bonificazione dei terreni solo in parte produttivi sarà determinato sulla media di quanto fu percepito nell'ultimo decennio.

Su questo articolo 58 ha facoltà di parlare l'onorevole Martinelli.

MARTINELLI. Gravissima è la disposizione dell'articolo 58, pel quale questa legge d'ordine amministrativo entra, volere o non volere, in un campo riservato al diritto privato, e dispone intorno a diritti, i quali in alcune provincie formano parte del patrimonio privato.

Davanti però al voto concorde della Camera e del Senato, io mi astengo dall'entrare in considerazioni intorno al merito della massima, che fu sanzionata con quest'articolo. Ma v'è il pericolo che l'articolo 58, combinato coll'articolo 60, dia luogo a credere che esso abbia una portata che non fu certamente nelle intenzioni della Camera, nè del Senato.

L'articolo 58 dispone:

« Finchè non sia altrimenti provveduto con legge speciale, l'aumento di valore derivante ai terreni come esclusiva conseguenza delle spese di bonificazione non accresce i diritti attuali di decima ed altri

canoni, tranne che l'estensione di questi diritti sul maggior prodotto cagionato ai terreni dalle opere di bonifica della natura di quelle previste dalla presente legge risultasse espressamente stabilita in forza di titoli speciali.

« L'ammontare annuale dei diritti di decima, od altrettali, da esigersi in natura, durante il periodo della bonificazione dei terreni solo in parte produttivi sarà determinato sulla media di quanto fu percepito nell'ultimo decennio. »

L'articolo 60 poi stabilisce che:

« Le disposizioni della presente legge, che non sieno in opposizione a leggi speciali ed a statuti dei consorzi e società esistenti, sono applicabili alle bonificazioni compiute od in via di esecuzione, escluso soltanto il concorso nelle spese riflettenti le opere di primo stabilimento. »

Ora, combinando l'articolo 58 con l'articolo 60, può nascere il dubbio che quest'ultimo, riferendosi a tutte le disposizioni della legge sulle bonificazioni, abbia inteso di dare effetto retroattivo anche alla massima fissata nell'articolo 58.

Alcuni proprietari di decime nella provincia ferrarese, nel timore che agli articoli che ho letto potesse essere attribuita questa estensione, hanno ricorso alla Camera, domandando che vengano emendati in modo da togliere l'inconveniente, che si possa dare alla disposizione dell'articolo 58 un effetto retroattivo.

Accennano i ricorrenti trovarsi già pendenti delle cause, ed essere intervenute sentenze sulle quali è stato interposto appello; e che l'approvazione di questi articoli, nei termini in cui sono concepiti, potrebbe pregiudicare quei diritti, che i tribunali hanno finora riconosciuto.

Ora, io richiamo l'attenzione dell'onorevole signor ministro e della Commissione sopra questo dubbio che a me sembra molto ragionevole.

L'articolo 60 statuisce in massima, ed in termini molto ampli, che le disposizioni della legge sono applicabili alle bonificazioni compiute ed in via di esecuzione. Io non credo che la Camera e il Senato abbiano voluto stabilire con questo articolo che anche sui diritti già appurati, al momento in cui la legge viene attivata, debba farsi sentire l'azione dell'articolo 58.

Per non trattenere a lungo la Camera su tale discussione, concludo pregandola di voler consentire il rinvio di questi due articoli alla Commissione perchè, d'accordo col ministro, veda di trovare una dizione più corretta, la quale tolga quegli equivoci, ai quali potrebbe dar luogo il testo attuale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

BACCARINI, *ministro dei lavori pubblici*. È quasi inutile che io dichiaro che per parte mia, e credo anche per parte della Commissione, è impossibile accettare qualunque rinvio, perchè il rinvio stesso vorrebbe dire ammettere la possibilità di modificare le disposizioni del presente articolo, il quale non si trovava nè nel progetto ministeriale, nè in quello della Commissione. Questa disposizione fu introdotta dopo lunghissima discussione da questa Camera, e il Senato dopo altra lunga discussione la confermò, pure attenuandola per evitare appunto gli inconvenienti a cui accennava l'onorevole Martinelli. A me pare che non sia proprio il momento di risollevarlo contro due formali deliberazioni della Camera e del Senato, prese dopo mature discussioni, alle quali forse l'onorevole Martinelli non si trovò presente, tale questione per introdurre una variazione qualunque.

Se all'onorevole Martinelli può bastare una dichiarazione che venga da questo banco, per tranquillarlo, gli dirò che a nessuno è passato in mente di dare forza retroattiva alle disposizioni della presente legge. E gli faccio questa dichiarazione molto esplicitamente, perchè dalle discussioni fatte qui e in Senato è appunto risultato chiarissimamente il medesimo concetto. Ed è risultato tanto chiaramente, che la disposizione introdotta dal Senato nel secondo comma dell'articolo 58 ebbe appunto in mira di togliere qualunque dubbio e stabilire il modo di regolare il passato prescrivendo che in qualunque caso si piglierà la media dei prodotti dell'ultimo decennio; lo che vuol dire, abbassare una saracinesca tra passato ed avvenire.

La disposizione poi dell'articolo 60 può avere attinenza anche coll'articolo 58, in quanto dice: « Le disposizioni della presente legge, che non sieno in opposizione a leggi speciali ed a statuti dei consorzi e società esistenti, sono applicabili, ecc. » Ma questa disposizione riguarda specialmente le bonificazioni che fa il Governo direttamente. Ora pare all'onorevole Martinelli che questa dizione possa infirmare in certo modo le disposizioni dell'articolo 58 rispetto al passato. Se non che l'articolo 60 dice che le disposizioni che non sieno in opposizione a leggi speciali o a statuti di consorzi e società esistenti sono applicabili alle bonificazioni compiute o in via di esecuzione; ma quando cominciano le nuove bonificazioni, secondo la presente legge, esse non si fanno se non dopo la pubblicazione del decreto di classificazione non solo, ma altresì dopo la legge speciale che approverà i fondi per il concorso del 50 per cento del Governo, dove si tratti della prima categoria.

Vede quindi l'onorevole Martinelli che anche

quando possa sorgere dubbio sopra qualche diritto preesistente, c'è sempre campo quanto si vuole in sede speciale, sia pure amministrativa per esaminarlo, opera per opera. Se poi si tratta di opere di seconda categoria, anche per esse bisogna che intervenga un decreto che le dichiaro tali, per determinare il sussidio governativo, comunale, provinciale, ecc., ed anche quando sia con consorzio volontario, ci vuole sempre un decreto per la costituzione del consorzio medesimo.

Chiunque creda pertanto di far valere un diritto qualunque, trova sempre, oltre il foro giudiziario, anche l'amministrativo, e può facilmente ammettersi che il Consiglio di Stato sia in grado di fare un esame imparziale competente quanto un tribunale.

Pertanto, quand'anche potesse esistere un dubbio, che, per me, non esiste punto, non è tolto ad alcuno di metterlo in vista nei singoli casi speciali, e di farlo valere, se fondato in diritto.

Io faccio pertanto preghiera all'onorevole Martinelli di contentarsi di queste dichiarazioni, le quali discendono direttamente dallo spirito e dalla lettera delle discussioni parlamentari, e di non volere nemmeno tentare di mettere a repentaglio una legge, intorno alla quale *sudavit et alsi* non solo il ministro dei lavori pubblici, ma parecchi di questa Camera, da tre anni e mezzo, dopo averlo aspettato da 16 anni fino, cioè, dalla promulgazione della legge fondamentale sulle opere pubbliche del 1865.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

ROMANIN-IACUR, *relatore*. Alla Commissione, nel cui nome mi onoro di parlare, è stata ieri rimessa la petizione n° 2903, alla quale, per mozione dell'onorevole Martinelli, è stata accordata dalla Camera l'urgenza. La Commissione ha preso in esame, come era suo dovere, questa petizione, ma ha trovato che gli argomenti in essa esposti sono, su per giù, quegli stessi che figurano nelle petizioni presentate al Senato e che diedero luogo al serio esame della questione fatto dall'ufficio centrale del Senato. Ora, precisamente in seguito allo studio degli argomenti esposti in quelle petizioni, il Senato mantenne l'articolo e credè soltanto conveniente di modificarne in talune parti la dizione affinchè risultasse più chiara e completa.

L'onorevole ministro ha fatto la storia di quest'articolo, ed io non posso che confermarla. L'articolo non è stato presentato dal ministro nel suo originale progetto, non è stato aggiunto dalla Commissione; ma venne formulato e accettato dalla Camera come conseguenza di una lunghissima discussione.

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

Esso diede tema di lunga discussione anche davanti al Senato, il quale però lo ammise a grandissima maggioranza: quasi ad unanimità.

La Commissione proprio non crede sia oggi il caso di annuire alla proposta dell'onorevole Martinelli, e lo prega di accontentarsi delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, perchè urge che una legge tanto desiderata e tanto lungamente attesa, come è la presente, ed alla quale sono collegati tanti e così vitali interessi del paese, riesca ad entrare in porto.

Del resto, avverta l'onorevole Martinelli, il quale ha invitato anche la Commissione a tranquillarlo con qualche parola, che l'articolo 58, che è l'incriminato, parla degli *attuali* diritti di decima. Dunque non cade dubbio, parmi, che, dove si è realmente percetta finora la decima, nella misura nella quale è stata percetta, la legge non possa avere effetto retroattivo, e far sì che non sia percetta, o percetta in proporzione minore. Naturalmente se v'è un terreno od uno stagno che non paghi decima e questo venga bonificato, se su di esso non pesa alcun patto speciale pel quale sia assoggettato a decima, anche ridotto a coltura, a mezzo della bonificazione, la legge stabilisce che non debba pagare. Ecco che cosa dice la legge; ma dove questo diritto si è già esercitato, è naturale, sembrami, che, nella misura nella quale è stato esercitato, sarà considerato a vantaggio degli utenti del diritto di decima. Quanto all'articolo 60, esso estende assolutamente tutte le disposizioni della legge anche ai consorzi che hanno compiuto le opere di bonificazione; ma deve considerarsi, in rapporto alla presente questione, collegato coll'articolo 58 che parla degli *attuali diritti*, e quindi mi pare che, anche sotto questo punto di vista, possano rimanere tranquillati i dubbi per i quali l'onorevole Martinelli ha creduto di formulare una proposta che la Commissione, oggi, allo stato delle cose, proprio in coscienza, sente di non potere accettare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Martinelli.

**MARTINELLI.** Io veramente insisterei perchè il testo della legge, con più felice dizione, fosse messo in armonia col suo concetto; ma nello, stato in cui si trovano i lavori parlamentari, e per non essere causa anche che si dovesse ritardare la pubblicazione di una legge cotanto desiderata, mi limito a prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore.

Quindi, resta inteso che l'articolo 60, nelle sue disposizioni, riguarda unicamente l'organismo amministrativo delle bonificazioni (*Oh! oh!*), e non

tocca i diritti a cui si riferisce l'articolo 58, e che perciò l'articolo 58...

*Voci.* L'articolo 60.

**MARTINELLI.** L'articolo 60 non può dare alla legge un effetto retroattivo a danno dei diritti già acquisiti.

Con questo prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

**PRESIDENTE.** Onorevole Martinelli, mantiene la sua proposta?

**MARTINELLI.** Ho dichiarato che la ritiro, e prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e dell'onorevole relatore.

**SANGUINETTI ADOLFO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**SANGUINETTI A.** Siccome io ebbi qualche parte nell'articolo 58, così desidero di sapere se il ministro dei lavori pubblici abbia inteso di fare od abbia fatto realmente la dichiarazione di cui ha preso atto l'onorevole Martinelli, cioè che l'articolo 60 riguarda puramente e semplicemente il meccanismo amministrativo...

*Una voce.* Ma no!

**SANGUINETTI A...** perchè a me non pare che il ministro abbia fatto simile dichiarazione. Io desidero dunque di chiarire questo punto, perchè, ripeto, parmi che l'onorevole Martinelli abbia preso atto di una dichiarazione che il ministro non fece. Del resto gli articoli dicono quel che dicono, e qualunque dichiarazione non vale a dar loro un significato che non abbiano.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

**MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.** A me pareva d'aver parlato molto chiaramente. Ad ogni modo quello che ho dichiarato è scritto nel processo verbale e negli atti parlamentari, e l'onorevole Sanguinetti, se non l'ha udito, potrà leggerlo a tutto suo comodo. La legge del resto dice quel che dice. Io ho esposta l'interpretazione del Governo da questo banco e la Commissione dall'altro banco ha espresso il suo giudizio. Mi sono riferito alle discussioni dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento, da cui risulta chiaramente che nessuna retroattività è nelle disposizioni di questa legge; e perciò mi pare che non ci sia proprio da perdere altro tempo.

**SANGUINETTI ADOLFO.** Prendo atto anche della dichiarazione del signor ministro; che cioè la legge dice quel che dice.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'articolo 58 che ho letto.

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i seguenti articoli:)

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

## Art. 59.

Per i consorzi che si estendono a più provincie, sono competenti a compiere gli atti prescritti dalla presente legge il prefetto e la deputazione provinciale della provincia, nella quale è situata la maggior parte della superficie da bonificare.

## Art. 60.

Le disposizioni della presente legge, che non sieno in opposizione a leggi speciali ed a statuti dei consorzi e società esistenti, sono applicabili alle bonificazioni compiute od in via di esecuzione, escluso soltanto il concorso nelle spese riflettenti le opere di primo stabilimento.

Non potranno mai essere chiamati a concorrere nelle spese dei lavori già eseguiti i comuni, le provincie e lo Stato, quando non sia diversamente disposto da speciali provvedimenti legislativi.

## Art. 61.

Con regolamento approvato per decreto reale sarà provveduto alla esecuzione della presente legge; e particolarmente saranno stabilite le norme speciali delle singole procedure per la determinazione del maggior valore acquistato dai terreni bonificati, per l'ordinamento e l'amministrazione dei consorzi, per la formazione e pubblicazione dei progetti e la esecuzione dei lavori, per la formazione, pubblicazione ed approvazione dei ruoli, delle contribuzioni ed altre tasse consorziali, per il mantenimento delle opere di bonificazione; e per le cautele relative alla pubblica igiene.

## Art. 62.

Sono abrogate tutte le disposizioni delle leggi anteriori in quanto sieno contrarie a quelle della presente legge.

Nulla però è innovato in quanto alle bonificazioni in corso che si fanno direttamente dallo Stato, con o senza il concorso degli enti interessati o dei privati.

Per la loro successiva manutenzione si applicheranno le disposizioni degli articoli 48, 49, 50 e 51 della presente legge.

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto, domani, in principio di seduta.

**SVOLGIMENTO DI DUE INTERROGAZIONI DEI DEPUTATI GIOVAGNOLI E MARTINI FERDINANDO AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.**

**PRESIDENTE.** Essendo presenti l'onorevole ministro della pubblica istruzione e l'onorevole Giovagnoli, ricordo che la Camera stabilì si svolgesse oggi la domanda d'interrogazione diretta dall'onorevole Gio-

vagnoli al ministro della pubblica istruzione. Prima però di dare lettura di questa interrogazione dell'onorevole Giovagnoli, mi pare opportuno leggere un'altra interrogazione indirizzata allo stesso ministro della pubblica istruzione sullo stesso argomento dall'onorevole Ferdinando Martini :

« Il sottoscritto domanda d'interrogare il ministro della pubblica istruzione intorno al contegno tenuto da alcune autorità scolastiche il giorno in cui si diffuse in Roma la notizia della morte del generale Garibaldi. »

Domando all'onorevole ministro se e quando intenda rispondere all'interrogazione dell'onorevole Martini Ferdinando.

**BACCHELLI, ministro dell'istruzione pubblica.** Dopo che avrà risposto all'onorevole Giovagnoli.

**PRESIDENTE.** Rileggo ora l'interrogazione dell'onorevole Giovagnoli :

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica sul contegno di un funzionario da esso dipendente in occasione della morte del magnanimo generale Garibaldi. »

L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di svolgere la sua interrogazione.

**GIOVAGNOLI.** È per me molto doloroso dover sorgere a parlare in quest'Aula, per domandare al ministro della pubblica istruzione le ragioni della condotta tenuta dal direttore di un istituto di Roma, nel giorno in cui si diffuse in questa città la dolorosa notizia, che tanto grandemente commosse la Camera ed il paese, della morte del generale Garibaldi.

Già la stampa si è occupata di tale questione; ed a coloro che riprovarono la condotta di quel direttore, esso rispose con una lettera, molto abile, pubblicata in un giornale, nella quale sfuggendo alla vera questione (sulla quale io richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro della pubblica istruzione) dichiarava di non credere che il dolore per una sventura nazionale come quella che aveva colpito l'Italia, si dovesse dimostrare con la sospensione dell'insegnamento.

Ora, io poco mi preoccupo della sospensione dell'insegnamento, ossia che si sia fatta o non si sia fatta lezione in quel giorno: che sieno o non sieno giunti in tempo gli ordini del ministro; tutto ciò a me poco importa. Quello che mi preme di sapere è, come e perchè questo direttore di un pubblico istituto, questo stipendiato dello Stato, questo uomo che dirige un luogo d'istruzione, nel quale si raccolgono a centinaia i giovani italiani, animati del più perfetto sentimento patriottico, quest'uomo che dovrebbe provare (e lo proverà certamente, non ne dubito) tutto il sentimento nazionale e tutto

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

il dolore per la perdita che si era fatta, perchè, domando io, alle 3 e mezza pomeridiane, quando già tutti i pubblici e privati edifizii avevano issato la bandiera a mezza asta velata a bruno, per dimostrare la commozione e il dolore profondo, che era sentito da tutti; perchè non solo non abbia pensato di issare la sua bandiera, ma siavisi indotto soltanto quando i giovani studenti, ammutinati a centinaia, gridando e strepitando in mezzo alla piazza, domandarono per più ore che si fosse issata questa bandiera.

Se questo fatto fosse avvenuto in un'altra città d'Italia, me ne sarei preoccupato molto meno; ma a Roma, dove alita un vento in questo momento molto... dannoso per le libere istituzioni. (*Rumori a destra*) Lasciate parlare a me, che...

**PRESIDENTE.** Onorevole Giovagnoli, lasci fare al presidente, e continui.

Prego di far silenzio.

**GIOVAGNOLI...** che questo sia avvenuto a Roma, dove, domenica scorsa, nel momento dei solenni funerali del generale Garibaldi, un partito che non ha mai avuto il coraggio di affrontare il sentimento nazionale apertamente, ha nondimeno dimostrato dei conati di un'audacia inqualificabile, io me ne preoccupo molto. E credo che sia necessario che tutti coloro che sentono il sentimento nazionale, coloro che sono pel Governo nazionale debbano in questa occasione dimostrare di seguire non solo gli impulsi del loro cuore ma di tutta la nazione. Per conseguenza domando al ministro: in primo luogo, se sia vero il fatto esposto dai giornali: e in secondo luogo, quali provvedimenti intenda adottare.

**PRESIDENTE.** Ora, consentendolo l'onorevole ministro, darò facoltà all'onorevole Martini di svolgere la sua interrogazione. Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini Ferdinando.

**MARTINI F.** Io non mi arrischierei nelle alte regioni nelle quali è entrato l'onorevole Giovagnoli. La sua interrogazione e la mia hanno lo stesso intento; quello di ottenere dichiarazioni dal ministro, le quali, dopo il molto chiasso sollevatosi intorno ai fatti dell'istituto tecnico di Roma, sono ormai rese necessarie. Può darsi che l'onorevole amico mio Giovagnoli sia meglio informato di me. Secondo quello che io so...

**PRESIDENTE.** Onorevole Martini, non credo ella fosse presente quando io, ieri, avvertiva che, due interrogazioni succedendosi sullo stesso argomento, il secondo interrogante non dovrebbe tener conto delle cose dette dal primo, ma rivolgersi al ministro e non ad esso; altrimenti facciamo delle discussioni speciali.

**MARTINI F.** Sta bene. Secondo è a mia notizia i giovani tumultuavano insieme, sia perchè si mettesse fuori la bandiera, sia perchè si sospendessero le lezioni. Notate che i tumultuanti non erano, se la voce pubblica dice il vero, alunni dell'istituto tecnico, ma giovani di altre scuole, i quali, avuta vacanza per il lutto che colpiva la nazione, per prima cosa credettero dovere andare all'istituto tecnico a domandare, a pretendere vacanza anche per quegli allievi. Se devo dire intero l'animo mio, io sono stato commosso dal contegno degli studenti delle nostre scuole, in questa occasione. Essi hanno manifestato tal dolore, che al dolore di tutti è stato conforto; imperocchè esso è testimonianza che le nuove generazioni serbano viva, intera, profonda, la memoria dei grandi uomini e dei grandi benefizi!

Ma se questa impressione potesse essere lievemente attenuata nell'animo mio, lo sarebbe dalla fretta, colla quale si domandarono vacanze e si insistette per averle lunghe; lunghe anche troppo, tantochè, se è a mia notizia la verità, lo stesso onorevole ministro avrebbe dovuto dirigere ai presidi degli istituti una circolare (della quale, ove esista, io lo lodo altamente) affinchè queste vacanze avessero un termine. Io dico la verità: non so persuadermi che ciò che di meglio si può fare, per onorare la memoria di Garibaldi, la cui vita fu tutta azione e sacrificio (*Bravo!*), sia, il sospendere i lavori e lo ozio! (*Benissimo! a destra*) Ma forse, io penserò male!

Ed accenno anche ad un altro fatto. Io ho avuto un'altra penosa impressione! A Roma, un giornale insultò alla memoria di Garibaldi! Per non capire lo sdegno, che commosse gli studenti in quel momento, bisognerebbe non avere sensi patriottici, nè ricordare di essere stati giovani anche noi! Intendo perfettamente che, nello impeto di quello sdegno, suscitato non già dalla offesa della memoria di tale uomo, a cui offesa non giunge, ma dalla ferita profonda fatta al dolore nazionale, io capisco perfettamente che l'impeto, dico, si manifestasse. Ma quello che capisco meno e che mi addolora si è che agli studenti dell'Università di Roma (i quali, ripeto, per impeto generoso, per moto subitaneo e scusabile, invasero la redazione di quel giornale, e distrussero i torchi), mi addolora dico, che dalle altre Università italiane, con fredda meditazione, abbiano spedito telegrammi significanti: voi avete fatto bene a fare quello che avete fatto. (*Bravo!*)

(*Interruzione a bassa voce dell'onorevole Pierantoni*)

**PRESIDENTE.** Prego di non interrompere.

**MARTINI FERDINANDO.** Ripeto che distingo fra l'impeto e la meditazione; ma che a freddo si dica:

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

avete fatto bene a far cose che la legge non consente, questo a me non pare ammissibile. (*Bravo! Bene! Ha ragione!*)

Del resto, io non mi estendo in altre considerazioni. Nel fatto speciale che concerne il preside dell'Istituto tecnico di Roma, qual movente potrebbe aver egli avuto nel rifiutare di porre fuori la bandiera abbrunata a mezz'asta? Non certo di fare offesa al sentimento nazionale, avendo codesto uomo preso parte principale ai moti delle cinque giornate, emigrato col Cattaneo e col Vannucci e dimorato nella Svizzera italiana, esule fino al 1859.

Egli è evidente adunque che tutto questo chiasso che si fa si è appunto perchè egli non credè di potere, senz'ordine, sospendere le lezioni.

Ora, domando all'onorevole ministro, se egli abbia intenzione di punire quel preside; nè dubito della risposta. Se il ministro punisse quest'ufficiale, ciò significherebbe una sola cosa: che doveva rompersi la disciplina il giorno in cui morì l'uomo, la cui vita fu tutta un'alta e generosa disciplina. (*Bravo! Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** A me duole che si sia portata in quest'Aula la narrazione di fatti, che, come apparvero sui pubblici diari, non erano esattamente veri. E mi piace di restituire immediatamente tutta la verità, perchè, se questa fosse stata conta, due miei nobili amici avrebbero risparmiato ognuno le proprie parole. Io comprendo l'animo fiero e generoso dell'amico Giovagnoli, come comprendo l'animo dignitosamente austero ed amante dell'ordine dell'amico Martini, ma ripeto che questi due discorsi qui, in questo momento, se i fatti fossero stati interamente noti, non avrebbero avuto luogo. Perchè, si domanda, non fu issata la bandiera? La bandiera fu issata. Ma quando? Forse dopo le voci che la reclamavano? No, l'ordine d'issare la bandiera fu dato appena fu possibile darlo ed indipendentemente da ogni clamore.

L'uomo cui si accenna ha diritto al rispetto di tutti e divide i nostri sentimenti. (*Benissimo!*) E tanto li divide che ha seguito anch'egli come tutti gli altri le funebri onoranze fatte all'illustre estinto. Poteva non seguirle e le seguì coi suoi allievi che in numero notevole andarono preceduti dalla loro bandiera.

In quanto alle vacanze l'onorevole Martini desidera sapere se il Ministero ha mandato una circolare.

L'onorevole Martini comprenderà ch'era difficile pervenire ad un tratto una circolare a tutti i prefetti del regno perchè avvertissero i direttori

scolastici; fu invece inviato un telegramma del ministro ai prefetti, che diceva così: « 3 giugno. Per infausto avvenimento morte illustre generale Giuseppe Garibaldi, quest'oggi in segno di lutto nazionale restino chiuse le scuole. Comunicati immediatamente ordine. » Però consta a me che quel direttore non ebbe in tempo comunicato l'ordine del ministro, e non potè quindi eseguire l'ordine che ignorava. Se di sua autorità avesse dato la vacanza, avrebbe operato male. (*Bene! Bravo!*)

L'onorevole Martini ha toccato un altro punto. I giovani, disse egli, che si sono commossi erano animati da sentimenti onorevoli, ma si sono abbandonati ad un impeto giovanile.

Ebbene, onorevole Martini, è vero; e nessuno di noi potrà mai approvare quegli atti. Il vero dolore per una pubblica sventura nobilita, e più che il dolore, la concordia nel dolore. Noi abbiamo veduto uno spettacolo stupendo, e sentiamo con legittimo orgoglio che il nostro paese poteva darlo. Questa concordia santifica il culto per le anime generose che hanno fatto la nazione. E quando abbiamo visto ciò che tutti i labbri ripetono, il re ed il popolo, con una piena e felice corrispondenza di affetti, attestare il sentimento stesso, o signori, l'Italia può essere esempio ammirato ed invidiato da tutte le nazioni civili: nè dovrebbe in quest'Aula sollevarsi una voce che attenuasse la maestà di questo spettacolo. (*Bene!*) Restituiti, dunque, i fatti, e conosciuti così come sono, io credo di avere, come era debito mio, rese le ragioni richiestemi tanto dall'onorevole Martini, quanto dall'onorevole Giovagnoli. (*Commenti*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Giovagnoli ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

**GIOVAGNOLI.** Veramente, dalla lettera del direttore di cui si tratta, non risulterebbero precisamente i fatti come li ha testè esposti l'onorevole ministro. Ma, ad ogni modo, quello che, per me, era importante che avvenisse è avvenuto, cioè che tutti coloro che presiedono ad istituti dipendenti dallo Stato sappiano che in certe date occasioni, anche quando le informazioni non possono giungere esatte dal ministro, o quando anche il ministro possa avere per alcuno di essi benevolenza e stima speciali, malgrado tutte le valevolissime protezioni, c'è chi vigila ed ammonisce perchè non si faccia offesa al sentimento nazionale. (*Mormorio*)

**PRESIDENTE.** L'onorevole Martini Ferdinando ha facoltà di dichiarare se sia o no soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro.

**MARTINI FERDINANDO.** Per una parte sono soddisfatto delle risposte dell'onorevole ministro; per

l'altra parte non posso dire altrettanto, per la semplice ragione che l'onorevole ministro non ha risposto alla domanda mia intorno ai telegrammi mandati dagli studenti delle varie Università italiane agli studenti della Università di Roma.

Vero è che su questo punto le mie furono piuttosto osservazioni che interrogazioni e non v'insisto. Io ho voluto soltanto manifestare l'animo mio, forse non inutilmente, perchè un'interruzione fatta al mio discorso mi avvertiva che non tutti pensano come me; ed io, nella mia qualità di uomo libero, ho voluto dire la mia opinione, anche se fosse contraria a quella di molti.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** È facile la mia risposta all'onorevole Martini; nè io l'ho data perchè immaginava che egli l'avrebbe data a se stesso.

Gli studenti non parlano mai in nome dell'Università... (*Benissimo!*)

**FAZIO E.** Sono liberi cittadini.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA...** e quindi il ministro non ha, nè cerca i rapporti se uno o dieci o venti studenti, abbiano inviato telegrammi ai loro compagni. Sotto questo punto di vista nulla doveva fare il ministro. Doveva forse andare a cercare disordini disciplinari dove veramente disordini non possono esistere? (*Bravissimo! Bene!*)

**PRESIDENTE.** Così sono esaurite le interrogazioni dell'onorevole Martini Ferdinando e dell'onorevole Giovagnoli.

#### PRESENTAZIONE DI RELAZIONI E DISEGNI DI LEGGE.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Toaldi a recarsi alla tribuna per presentare due relazioni.

**TOALDI, relatore.** Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per disposizioni penali per l'esecuzione delle leggi sanitarie 22 marzo 1865 e 22 giugno 1864 (*V. Stampato*, n° 212-A) e la relazione del disegno di legge sugli stipendi ed assegni fissi degli ufficiali e impiegati civili della regia marineria. (*V. Stampato*, n° 270-A.)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite agli onorevoli deputati.

L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

**DELLA ROCCA.** Prego la Camera di dichiarare di urgenza questo disegno di legge, la cui importanza giustifica la mia domanda.

(L'urgenza è ammessa.)

**PRESIDENTE.** L'onorevole guardasigilli ha facoltà di presentare un disegno di legge.

**ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia.** Mi onoro di presentare alla Camera un disegno di legge per facoltà al Governo di procedere ad una nuova circoscrizione territoriale delle preture mandamentali di Torino. (*V. Stampato*, n° 343.)

**PRESIDENTE.** Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito agli onorevoli deputati.

**NERVO.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

**NERVO.** Vorrei pregare la Camera di accordare l'urgenza a questo disegno di legge, stante la grande necessità che c'è di provvedere all'amministrazione della giustizia nelle preture urbane di Torino.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Nervo prega la Camera di voler dichiarare d'urgenza il disegno di legge testè presentato dall'onorevole guardasigilli.

(L'urgenza è ammessa.)

(*Conversazioni — Molti deputati occupano l'emisiciclo.*)

Prego gli onorevoli deputati di recarsi ai loro posti. È un bel modo questo di decretare l'urgenza dei disegni di legge, e intanto non discutere quelli che sono iscritti nell'ordine del giorno.

#### DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE E ORDINAMENTO DEL CORPO DEL GENIO CIVILE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge sull'ordinamento del corpo del genio civile, disegno di legge che torna dall'altro ramo del Parlamento. (*Continuano i rumori e le conversazioni*)

Onorevoli colleghi, si rechino ai loro posti e facciano silenzio. Vogliono che tolga la seduta?

*Voci.* No! no!

**FERRINI, segretario, dà lettura del disegno di legge.** (*V. Stampato*, n° 14-c.)

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa.)

Si passerà alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

#### TITOLO PRIMO.

##### CAPO I.

##### *Attribuzioni e servizio del genio civile.*

##### Art. 1.

Il corpo reale del genio civile, con dipendenza dal Ministero dei lavori pubblici, attende all'eser-

cizio delle attribuzioni, e compie le funzioni che gli sono devolute dalla legge e dai regolamenti sulle opere pubbliche.

Art. 2.

In ogni capoluogo di provincia è stabilito un ufficio del genio civile.

Da esso dipendono gli uffici distaccati che all'occorrenza fossero istituiti.

Art. 3.

Per la sorveglianza dell'esercizio di ciascuna rete di ferrovie possono essere istituiti appositi uffici del genio civile.

Art. 4.

Per servizi speciali o per importanti lavori straordinari possono essere istituiti uffici provinciali o interprovinciali.

Art. 5.

L'alta sorveglianza sui servizi affidati al corpo del genio civile è esercitata dal Ministero dei lavori pubblici per mezzo degli ispettori del Corpo stesso.

A questo fine, oltre le ispezioni speciali, sono costituiti per reale decreto Circoli di ispezione.

A ciascun Circolo il ministro destina annualmente un ispettore.

Art. 6.

Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito, con gli ispettori del genio civile in servizio attivo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Al Consiglio superiore possono essere aggregati, quali consiglieri straordinari, cinque ingegneri od architetti, segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti.

I consiglieri straordinari sono nominati per reale decreto; durano in carica per due anni e possono essere rinominati.

Essi hanno diritto, oltre alle spese di viaggio, ad una indennità giornaliera che sarà fissata dal regolamento.

Art. 7.

Il Consiglio superiore dà parere sugli affari sottoposti al suo esame. Esso delibera in adunanza generale di tutti i suoi componenti, o diviso per Sezioni o per Comitati.

I consiglieri straordinari intervengono con voto deliberativo nelle sole adunanze generali appositamente indette per trattare di lavori e questioni importanti.

Art. 8.

Le sezioni del Consiglio superiore sono tre:

- I. Della viabilità ordinaria e dei fabbricati;
- II. Delle opere idrauliche, terrestri e marittime;
- III. Delle opere ferroviarie.

Ogni sezione è divisa in comitati.

Ai comitati possono essere aggregati ingegneri-capi di prima classe con voto deliberativo.

Ogni affare è sempre trattato dalla sezione o comitato cui spetta.

Il regolamento determina quali affari debbano essere deliberati in adunanza generale.

È sempre in facoltà del ministro dei lavori pubblici di esigere che un determinato affare sia trattato in adunanza generale.

Art. 9.

Per reale decreto è stabilito il numero degli ispettori per ciascuna sezione.

È pur fatta per reale decreto la distribuzione dei consiglieri nelle sezioni; e per decreto ministeriale quella dei consiglieri nei comitati.

Art. 10.

A rendere valide le adunanze è necessaria la presenza della metà almeno del numero degli ispettori ed ingegneri-capi che compongono il Consiglio, la Sezione o il Comitato.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei votanti; deciderà il voto del presidente in caso di parità.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio superiore è un ispettore di prima classe, nominato per decreto reale; dura in ufficio due anni, ed è rieleggibile.

Le stesse norme sono applicabili ai presidenti delle sezioni.

Art. 12.

È segretario capo del Consiglio superiore un ingegnere-capo del Genio civile, dal quale dipende tutto il personale addetto alla segreteria del Consiglio.

Il segretario di ciascuna Sezione è un ingegnere-capo od un ingegnere ordinario di 1ª classe.

I segretari con grado di ingegnere-capo possono riferire senza voto deliberativo.

Art. 13.

Alle adunanze generali, ed a quelle delle Sezioni del Consiglio superiore, il ministro può delegare commissari per dare informazioni sugli affari da trattarsi. Intervendo personalmente, il ministro presiede l'adunanza.

Art. 14.

Un regolamento, approvato per reale decreto, stabilisce le norme per le ispezioni ordinarie di circolo e per le speciali, per l'ordinamento interno del Consiglio superiore, e per gli uffici del Genio civile.

CAPO II.

*Gradi, classi, stipendi e indennità del personale.*

Art. 15.

Il personale tecnico del Genio civile si distingue in personale superiore, ed in personale subalterno a dipendenza del primo.



## Art. 16.

I gradi del personale superiore sono i seguenti: *ispettore, ingegnere-capo, ingegnere ordinario, ingegnere-allievo.*

Vi sono due classi d'ispettori, due d'ingegneri-capi, tre d'ingegneri ordinari, ed una d'ingegneri-allievi.

## Art. 17.

I gradi del personale subalterno sono quelli di *aiutante* e di *aiutante-allievo*. Vi sono tre classi di aiutanti ed una di allievi.

## Art. 18.

Pei servizi d'archivio, di copiatura ed altro, sono addetti agli uffici del Genio civile *ufficiali d'ordine* distinti in tre classi.

## Art. 19.

Per la custodia e la manutenzione delle strade nazionali, delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria, e per il servizio delle bonifiche e dei porti e fari, il corpo del Genio civile ha sotto la sua dipendenza un personale locale di cantonieri e custodi, ordinati a norma dei regolamenti propri di ciascun servizio, da emanarsi per decreto reale.

## Art. 20.

Gli ufficiali del Genio civile, provvisti di stipendio non superiore a lire 8000, hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo nel medesimo grado e classe, senza però poter mai eccedere lo stipendio del grado o della classe superiore.

Lo stipendio degli aiutanti di prima classe con gli aumenti sessennali, può arrivare sino a lire 3500, e quello degli impiegati d'ordine, pure di prima classe, sino a lire 2400.

## Art. 21.

Agli ufficiali del Genio civile, che per ragione di servizio si trasferiscono o si trattengono temporaneamente fuori della loro ordinaria residenza, spettano le seguenti indennità giornaliera e di viaggio:

	Indennità	
	giornaliera	di viaggio per chilometro
Ispettori . . . . . L.	15 »	0 40
Ingegneri-capi . . . . . »	9 »	0 30
Ingegneri ordinari ed allievi . . . . . »	7 50	0 30
Aiutanti ed aiutanti allievi »	6 »	0 25

L'indennità chilometrica si applica tanto per l'andata, quanto per il ritorno.

Per le percorrenze di due chilometri dalla residenza non compete alcuna indennità; per quelle da 2 a 4 chilometri compete la metà dell'indennità giornaliera; per quelle da 4 a 10 chilometri com-

pete la indennità chilometrica, e metà della indennità giornaliera.

Nei viaggi sulle ferrovie spetta agli ispettori ed ingegneri-capi, in luogo dell'indennità chilometrica, il rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe, ed agli ufficiali di ogni altro grado quello di seconda classe, aumentati rispettivamente del decimo del prezzo stesso.

Sui piroscafi è corrisposto invece il biglietto di prima classe per tutti gli ufficiali, sempre coll'aumento del decimo.

Tanto poi viaggi sulle ferrovie, come per quelli sui piroscafi, è tenuto conto delle riduzioni che fossero convenute a favore degli impiegati governativi e dei biglietti di libera circolazione, di cui taluni fossero muniti. L'aumento del decimo, di cui sopra, sarà in ogni caso calcolato sul prezzo intero.

## Art. 22.

Gli ingegneri ordinari, pel tempo in cui sono destinati con decreto ministeriale alla reggenza di un ufficio, godono di una indennità annua di lire 500, ed hanno diritto alle diarie, indennità e rimborsi di viaggio corrispondenti al grado di ingegnere-capo.

## Art. 23.

Gli ufficiali del Genio civile, incaricati di studi e rilievi di campagna, o della direzione e sorveglianza di opere straordinarie, quando debbano fare visite pressochè giornaliera, senza allontanarsi oltre un raggio di 4 chilometri dalla loro residenza, godono delle seguenti indennità mensili, in sostituzione di quelle giornaliera dell'articolo 21:

Ispettori . . . . .	250
Ingegneri-capi . . . . .	150
Ingegneri ordinari ed allievi . . . . .	120
Aiutanti ed aiutanti allievi . . . . .	100
Ufficiali d'ordine . . . . .	40

## Art. 24.

Gli ufficiali chiamati al Ministero, esclusi gli ispettori, e gli ufficiali inviati in missione temporanea presso altri uffici del regno, godono per il primo mese le indennità di cui all'articolo 21, e per il tempo successivo tre quarti della indennità mensile di cui all'articolo 23.

## Art. 25.

La indennità mensile di cui agli articoli 23 e 24 può essere aumentata di una somma fra le 40 e le 100 lire, a seconda che le condizioni di residenza si trovino aggravate per isolamento, per eccezionale insalubrità di clima, o per altre cause straordinarie, le quali debbono essere specificate nel decreto ministeriale che assegna l'indennità stessa.

## Art. 26.

Sono determinate, caso per caso, con decreto mi-

nisteriale le indennità di viaggio e di missione, da corrispondersi agli ufficiali del Genio civile, inviati all'estero per ragioni di servizio o di studio.

## Art. 27.

Per le spese di cancelleria, di riscaldamento ed altre d'ufficio sono fissate annualmente dal Ministero, secondo l'importanza del relativo servizio, le indennità da corrispondersi agli ufficiali preposti ad uffici centrali e distaccati, sì ordinari che speciali.

Per gli ispettori membri del Consiglio superiore, l'indennità per spese d'ufficio è fissata annualmente in lire 1000.

Al presidente del Consiglio superiore è invece corrisposta un'annua indennità di lire 2000, e quella di lire 1500 per ciascun presidente di sezione e per gli ispettori incaricati delle funzioni di direttore generale.

## Art. 28.

Ai locali, ed all'acquisto e manutenzione della mobilia per gli uffici si provvede a spese dell'amministrazione.

## CAPO III.

*Ruolo del personale.*

## Art. 29.

Il ruolo del personale del Genio civile è stabilito come segue: \*

Personale superiore:			
Ispettori . . . . .	di 1 <sup>a</sup> classe	15	
Id. . . . .	di 2 <sup>a</sup> id.	15	
Ingegneri-capi . . .	di 1 <sup>a</sup> id.	50	
Id. . . . .	di 2 <sup>a</sup> id.	50	
Id. ordinari	di 1 <sup>a</sup> id.	160	
Id. . . . .	di 2 <sup>a</sup> id.	160	
Id. . . . .	di 3 <sup>a</sup> id.	100	
Ingegneri-allievi . . . . .		80	
Totale del personale superiore			630
Personale subalterno:			
Aiutanti . . . . .	di 1 <sup>a</sup> classe	300	
Id. . . . .	di 2 <sup>a</sup> id.	300	
Id. . . . .	di 3 <sup>a</sup> id.	300	
Aiutanti allievi . . . . .		200	
Totale del personale subalterno			1100
Personale d'ordine:			
Ufficiali d'ordine	di 1 <sup>a</sup> classe	100	
Id.	di 2 <sup>a</sup> id.	100	
Id.	di 3 <sup>a</sup> id.	50	
Totale del personale d'ordine			250

## Art. 30.

Per la sorveglianza locale dei lavori è addetto

agli uffici del Genio civile un personale di *assistenti*, da assumersi in servizio a seconda dei bisogni e da pagarsi sul fondo delle opere.

Quando sia richiesto da eccezionali esigenze di servizio, con decreto ministeriale possono essere posti a disposizione degli uffici, *aiuti provvisori* per un determinato lavoro di tavolino o di campagna. Questo personale avventizio non potrà in nessun caso coprire posti superiori al grado di aiutante, o di ingegnere allievo.

Gli *assistenti* ed *aiuti provvisori* possono essere traslocati da un ufficio ad un altro, e sono licenziati quando, a giudizio dell'amministrazione, cessi il bisogno dell'opera loro, o si rendano immeritevoli di essere conservati in servizio.

L'amministrazione inoltre non prende verun impegno circa la durata di servizio di questo personale provvisorio.

## CAPO IV.

*Norme per l'ammissione e per l'avanzamento del personale.*

## Art. 31.

La prima nomina e le promozioni di grado e classe del personale superiore e subalterno del genio civile, non che le nomine degli ufficiali d'ordine, sono fatte per decreto reale.

Le promozioni degli ufficiali d'ordine, nonchè le nomine e promozioni degli inservienti, sono fatte per decreto ministeriale.

Non si fanno ammissioni, se non nell'ultimo grado e classe di ciascuna categoria.

## Art. 32.

Nel corpo del Genio civile potranno essere ammessi, in soprannumero, pel grado d'ingegneri-capi, ingegneri od architetti segnalati per opere di singolare importanza o per meriti riconosciuti.

Tali ammissioni non supereranno il venticinquesimo dei posti stabiliti dal ruolo normale pel grado corrispondente; e saranno sempre fatte col voto favorevole di due terzi dei componenti il Comitato, di cui all'articolo 40.

Potranno egualmente essere assunti in servizio provvisorio, per opere speciali e per un tempo determinato, ingegneri ed architetti distinti, sentito il parere del Comitato del personale.

I loro emolumenti saranno pareggiati a quelli del Genio civile nei gradi corrispondenti che loro verranno assegnati.

## Art. 33.

I posti d'ingegnere allievo sono conferiti, in seguito a regolare esame di concorso, ai giovani che hanno ottenuto il diploma d'ingegnere nelle scuole di applicazione o negli istituti tecnici superiori, e

che non hanno superato il 30° anno di età. Nessuno potrà presentarsi più di due volte all'esame di concorso.

## Art. 34.

I posti di aiutante allievo e di ufficiale d'ordine di terza classe sono conferiti per esame, al quale non possono presentarsi i rimandati in due prove successive.

Per essere ammessi agli esami di aiutante allievo, i candidati devono presentare almeno la patente di perito-agrimensore o d'architetto, rilasciata da istituti tecnici o di belle arti, e non aver compiuto il 30° anno d'età.

## Art. 35.

Per l'ammissione ai posti d'ufficiale d'ordine è necessaria la licenza ginnasiale o di scuola tecnica, nè si deve aver compiuto il 25° anno d'età, salve le disposizioni dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1881, n° 341 (serie 3°); per coloro che avessero servito nell'esercito o nell'armata, questo limite di età sarà aumentate di tanti anni quanti ne avranno passati sotto le bandiere.

## Art. 36.

Le promozioni hanno luogo soltanto nell'ordine progressivo di grado e di classe.

Le promozioni di grado non possono ottenersi se non dopo tre anni di servizio nella classe più elevata del grado precedente; quelle di classe, se non dopo aver servito due anni nella classe precedente.

## Art. 37.

Le promozioni ai gradi d'ingegnere-capo e d'ispettore sono fatte esclusivamente per merito.

Le altre promozioni hanno luogo per quattro quinti in ordine d'anzianità, e per un quinto per merito.

Non concorre alle promozioni per anzianità chi ha raggiunto il limite di età e di servizio, che a termini della legge 14 aprile 1864, n° 1731, conferisce il diritto di collocamento a riposo.

## Art. 38.

Il ruolo di anzianità del personale tecnico del Genio civile, approvato dal ministro dei lavori pubblici, è pubblicato ogni anno.

## Art. 39.

Gli aiutanti di prima classe, con grado accademico d'ingegnere, possono concorrere, per merito, al decimo dei posti d'ingegnere di terza classe, quando abbiano dieci anni almeno di servizio.

## Art. 40.

Per tutti i provvedimenti relativi al personale del Genio civile, di cui nella presente legge, è istituito Comitato con voto consultivo, presieduto dal ministro e composto del segretario generale, del presidente del Consiglio superiore, dei presidenti di se-

zione, dei direttori generali e degli ispettori di circolo.

## Art. 41.

Un regolamento approvato con reale decreto stabilirà i programmi, le norme e le condizioni di ammissione, i criteri per le promozioni per merito, le norme per le deliberazioni del comitato del personale, nonchè le condizioni secondo le quali potranno assumersi gli impiegati temporanei di cui gli articoli 30 e 32.

## CAPO V.

*Incarichi estranei al servizio del Genio civile.*

## Art. 42.

Gli ufficiali del Genio civile non possono prendere alcuna ingerenza in servizio dei privati, di società, di provincie, comuni e altri corpi morali, nè accettare delegazioni dai Tribunali, senza una speciale autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Eguale autorizzazione è necessaria per qualsiasi servizio da prestarsi all'estero.

## TITOLO SECONDO

## CAPO VI.

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 43.

Il ruolo del personale, contemplato dalla presente legge, sarà formato colle norme degli articoli seguenti, udito il parere del Comitato per il personale.

Nella formazione del nuovo ruolo avranno, pei diversi gradi e per le diverse classi, la precedenza gli ufficiali appartenenti al corpo reale del Genio civile.

Questo ruolo avrà il suo pieno effetto entro tre anni dalla pubblicazione della legge.

## Art. 44.

Gli ufficiali, che abbiano appartenuto al Genio civile, e che attualmente si trovino in servizio straordinario, potranno essere nominati con grado corrispondente a quello che avevano nel corpo e con l'anzianità relativa, purchè ne siano giudicati meritevoli dal Comitato per il personale.

## Art. 45.

I commissari tecnici per la sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate, con grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente, potranno essere nominati anche ingegneri capi di 1<sup>a</sup> classe.

Gli altri ufficiali tecnici per la sorveglianza all'esercizio medesimo con grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente, potranno essere nominati secondo lo stipendio e l'anzianità rispettiva:

Ingegneri-capi di 2<sup>a</sup> classe od ordinari di 1<sup>a</sup>, se

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

hanno superato l'esame di promozione al grado di sotto-commissario tecnico;

Ingegneri ordinari di 2<sup>a</sup> o di 3<sup>a</sup> classe, se hanno superato l'esame di promozione al grado di ingegnere di locomozione e manutenzione;

Ingegneri-allievi, se hanno superato solamente quello per ingegneri-allievi nel Genio civile.

Il titolo equivalente, di cui al presente e ai successivi articoli, deve essere riconosciuto dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 46.

Gli aiutanti del Genio civile al servizio delle opere pubbliche da più di cinque anni, i quali abbiano grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente, e ne siano giudicati meritevoli, potranno essere nominati ingegneri ordinari di 3<sup>a</sup> classe.

Questa disposizione è applicabile agli ingegneri straordinari con diploma di ingegnere o titolo equivalente, al servizio delle opere pubbliche da più di cinque anni, i quali coprano attualmente con lode posti di capo-sezione effettivo, sotto-direttore od altro, di grado superiore od assimilabile. Tale facoltà transitoria è limitata alla metà dei posti disponibili.

Gli ingegneri straordinari al servizio dello Stato da più di tre anni, i quali hanno ottenuta, in un concorso d'esami d'ammissione, la idoneità pel grado d'ingegnere-allievo nel Genio civile, ma non furono ammessi per mancanza di posti disponibili, potranno essere nominati ingegneri allievi, per un quarto dei posti disponibili.

Quelli fra i dipendenti dall'amministrazione dei lavori pubblici da più di due anni, che hanno grado accademico d'ingegnere o titolo equivalente, e che per meriti e servizi distinti offrano le volute garanzie, potranno con decreto reale motivato essere ammessi nel corpo del Genio civile con grado e classe competente.

Tale disposizione è limitata al primo anno dalla promulgazione della presente legge.

Art. 47.

Saranno compresi fra gli aiutanti di 1<sup>a</sup> classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'articolo 46:

a) Gli attuali aiutanti di 1<sup>a</sup> classe;

b) Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di 1<sup>a</sup> classe nel Genio civile;

c) Gli aiutanti di 2<sup>a</sup> classe riconosciuti meritevoli di promozione;

d) Gli aiutanti delle altre classi, che hanno il grado accademico d'ingegnere o di architetto, o titolo equivalente.

I posti, che rimanessero vacanti, potranno essere conferiti agli impiegati straordinari dei vari rami delle opere pubbliche, i qualientino non meno di tre anni di servizio, e ne siano riconosciuti meritevoli per le loro cognizioni, capacità e servizi.

A parità di condizioni, avranno la preferenza quelli che possiedono il grado accademico d'ingegnere o di architetto, o titolo equivalente.

Art. 48.

Saranno compresi fra gli aiutanti di 2<sup>a</sup> classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'articolo 46:

a) Gli attuali aiutanti di 2<sup>a</sup> classe, che non fossero promossi;

b) Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di 2<sup>a</sup> classe;

c) Gli aiutanti di 3<sup>a</sup> classe riconosciuti meritevoli di promozione;

d) I misuratori assistenti, i custodi idraulici ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari od altri servizi tecnici, che abbiano il grado accademico o di architetto, o titolo equivalente.

I posti, che rimanessero vacanti, potranno essere conferiti agli impiegati straordinari, in servizio da oltre due anni, alle condizioni indicate nel precedente articolo 47.

Art. 49.

Saranno compresi fra gli aiutanti di 3<sup>a</sup> classe, salvi i diritti che potessero avere per l'applicazione dell'articolo 46:

a) Gli attuali aiutanti di 3<sup>a</sup> classe, che non fossero promossi;

b) Gli ufficiali tecnici dei canali demaniali e per la sorveglianza dell'esercizio delle ferrovie, i quali abbiano una posizione corrispondente al grado di aiutante di 3<sup>a</sup> classe;

c) I misuratori assistenti, riconosciuti meritevoli di promozione;

d) I custodi idraulici di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari, e di altri servizi, che ne siano riconosciuti meritevoli.

I posti, che risultassero tuttavia vacanti, potranno essere conferiti ad impiegati tecnici straordinari, alle condizioni indicate nel precedente articolo 48.

Art. 50.

Saranno compresi fra gli aiutanti allievi:

a) Gli attuali misuratori assistenti, che non fossero promossi;

b) Gli ufficiali tecnici dei canali d'irrigazione e per la sorveglianza dell'esercizio delle vie ferrate, i

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

quali abbiano una posizione corrispondente al grado di misuratore assistente nel Genio civile;

c) I misuratori volontari e gli assistenti di 2ª, 3ª e 4ª classe fuori organico ed in attività di servizio, i quali siano riconosciuti idonei;

d) I custodi idraulici di 1ª e 2ª classe non promossi aiutanti di 3ª; i custodi di 3ª classe ed altri impiegati tecnici assimilabili delle bonifiche, dei porti e fari e di altri servizi, che siano riconosciuti idonei.

I posti, che risultassero tuttavia vacanti, potranno essere conferiti ad impiegati tecnici straordinari, alle condizioni indicate nell'articolo 48.

Art. 51.

Gli impiegati d'ordine con nomine stabili, compresi quelli fuori organico ed in disponibilità, gli impiegati amministrativi delle bonifiche, dei porti e fari, dei canali demaniali ed altri, al servizio delle opere pubbliche, saranno distribuiti nelle tre classi degli ufficiali d'ordine del Genio civile, tenuto conto della loro anzianità e capacità.

Gli impiegati d'ordine straordinari, al servizio delle opere pubbliche, compresi quelli al servizio dell'amministrazione centrale dei lavori pubblici, potranno essere nominati ai posti vacanti di ufficiale d'ordine di seconda e terza classe, tenuto conto della durata del loro servizio, dei certificati degli studi percorsi e della capacità dimostrata.

Art. 52.

Gli ufficiali in servizio ordinario, i quali per effetto della presente legge, venissero ad occupare un posto con stipendio inferiore a quello di cui godono attualmente, lo conserveranno, finchè non siano in miglior modo provvisti.

Art. 53.

Per gli aiutanti del Genio civile attualmente in servizio, non aventi grado d'ingegnere od architetto, o titolo equivalente, rimangono in vigore le disposizioni dell'articolo 340 della legge 20 novembre 1859, n. 3754.

## TITOLO TERZO.

### CAPO VII.

#### Disposizioni generali.

Art. 54.

È vietato a tutti gli impiegati del Genio civile di prendere parte a qualunque impresa di pubblici lavori, sotto pena di essere ritenuti dimissionari.

Art. 55.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al pagamento degli stipendi, indennità e competenze del personale del Genio civile, sui capitoli della spesa ordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pub-

blici relativi al servizio generale del Genio civile ed all'amministrazione centrale, nonchè per la eccedenza sui capitoli della spesa per le costruzioni straordinarie, a seconda del servizio al quale il detto personale sarà destinato.

Tale disposizione è però limitata ai tre anni fissati dall'articolo 43 per l'attuazione definitiva del ruolo pel personale del Genio civile, dopo di che sarà provveduto con la legge del bilancio.

Art. 56.

Le disposizioni della presente legge, in quanto sieno applicabili, sono estese al reale corpo delle miniere, istituito dalla legge sull'ordinamento del Genio civile del 20 novembre 1859, n. 3754, ed agli ingegneri dei canali demaniali che per effetto della legge medesima formeranno parte del Genio civile.

Art. 57.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge e cesseranno gli assegni o soprassoldi dalla stessa non consentiti.

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto domani in principio di seduta.

## PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Mattei Antonio a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MATTEI ANTONIO, *relatore*. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge per aggregazione di parte del comune di Piazzola sul Brenta al comune di San Giorgio in Bosco. (Vedi *Stampato*, n° 316-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SQUARCINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SQUARCINA. Prego la Camera di voler dichiarare di urgenza il disegno di legge testè presentato dall'onorevole Mattei.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Squarcina chiede che sia dichiarato d'urgenza il disegno di legge sul quale ha presentato la relazione l'onorevole Mattei Antonio.

(L'urgenza è concessa.)

## COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE.

PRESIDENTE. Avverto la Camera che, domattina, sono convocati gli uffici 4°, 5°, 8°, per esaurire le materie che sono all'ordine del giorno e mettersi così al corrente con gli altri.

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

## DISCUSSIONE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

**COCCO-ORTU.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** A proposito di che?

**COCCO-ORTU.** Sull'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Onorevole Cocco-Ortu, mi permetta prima di leggerlo come io lo propongo.

Ordine del giorno per la seduta di domani, alle 2:  
(Legge)

**COCCO-ORTU.** Io pregherei di aggiungere all'ordine del giorno il disegno di legge presentato dal ministro dell'interno per la sistemazione dei fabbricati carcerari nella città di Cagliari.

**PRESIDENTE.** È già al numero 26 dell'ordine del giorno.

**COCCO-ORTU.** Quando ho chiesto di parlare ignoravo che fosse iscritto. Ora pregherei di iscriverlo dopo il bilancio, perchè la Camera...

**PRESIDENTE.** Onorevole Cocco-Ortu, io prego lei e gli altri colleghi di volere far sì che queste trasposizioni avvengano quando la occasione si presenta; pel momento lasciamo così come è stabilito l'ordine del giorno, nel quale vedranno che ho tenuto conto dei desiderii di tutti. Durante le sedute, di mano in mano che la occasione si presenterà, si potrà poi trasporre ed anticipare la discussione di qualche disegno di legge.

**COCCO-ORTU.** Non insisto in seguito alle giuste osservazioni del presidente. Mi basta aver richiamato l'attenzione della Camera sul disegno di legge cui ho accennato.

**NOCITO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**NOCITO.** La Camera ricorderà come l'onorevole Luzzatti si fosse reso interprete dei lamenti del ceto commerciale pel ritardo frapposto all'approvazione del disegno di legge sulla tassa di bollo intorno agli assegni bancari. Siccome si tratta di un disegno di legge la cui mancanza impedisce la regolare funzione delle stanze di liquidazione, così domanderei che fosse iscritto nell'ordine del giorno.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELLE FINANZE.** Io acconsento pienamente a questa domanda e voleva io stesso chiedere che fosse iscritto nell'ordine del giorno questo disegno di legge, ch'è di un'incontestabile urgenza.

**PRESIDENTE.** Chi è il relatore?

*Voci.* L'onorevole Nocito.

**PRESIDENTE.** Allora se la Camera crede, siccome l'onorevole Nocito propone, aggiungerò all'ordine

del giorno dopo il bilancio, dopo la convalidazione dei decreti, e dopo il resoconto amministrativo, questo disegno di legge per l'applicazione della tassa sugli assegni bancari.

Pongo ai voti questa proposta dell'onorevole Nocito, alla quale si è associato l'onorevole ministro delle finanze.

(È approvata.)

L'ordine del giorno rimane dunque stabilito, come ho già letto.

La seduta è levata alle 6 20.

*Ordine del giorno per la tornata di mercoledì:*

*(Alle ore 2 pomeridiane.)*

1° Votazione a scrutinio segreto sopra i disegni di legge: Convalidazione di decreti per prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste pel 1881; Spese maggiori in aggiunta al bilancio del 1881; Maggiori stanziamenti per spese residue e per altre obbligatorie e di ordine; Bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi; Ordinamento del corpo del genio civile;

2° Verificazione di poteri. (Elezione contestata del collegio di Avellino);

3° Bilancio definitivo pel 1882 del Ministero degli affari esteri (XI);

4° Resoconto amministrativo generale del 1879;

5° Vendita di beni demaniali a trattativa privata;

6° Vendita e cessione di beni demaniali a trattativa privata;

7° Tassa di bollo sugli assegni bancari;

8° Disposizioni relative all'emigrazione;

9° Disposizioni a tutela dei lavoratori nella costruzione di edifizii, nelle miniere e officine;

10. Aggregazione del comune di Brandizzo al mandamento di Chivasso;

11. Aggregazione del comune di Palazzo Canavese al mandamento d'Ivrea;

12. Riforma della legge provinciale e comunale;

13. Modificazioni della legge sulle opere pie;

14. Riconoscimento giuridico delle società di mutuo soccorso;

15. Restituzione dell'ufficio di pretura in Montebotondo;

16. Costituzione in mandamento del comune di Villarosa;

17. Ordinamento degli archivi nazionali;

18. Convalidazione del regio decreto concernente l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma;

---

LEGISL. XIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 GIUGNO 1882

---

19. Convenzione per la istituzione di una scuola pratica di agricoltura in Sant'Ilario Ligure;

20. Disposizioni circa i procedimenti formale e sommario;

21. Compatibilità dell'ufficio di deputato con quello di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

22. Aggregazione del comune di Piovà al mandamento di Cocconato;

23. Cessione all'ospedale Lina Fieschi Ravaschieri in Napoli del 3° piano del padiglione militare sul colle Santa Maria in Portici;

24. Sugli alienati e sui manicomi pubblici, privati e criminali;

25. Aggregazione del comune di Tizzano Val Parma al mandamento di Langhirano;

26. Facoltà al Governo di riscuotere rateatamente gli arretrati del canone gabellario dovuti dal comune di Casamicciola;

27. Sistemazione dei fabbricati carcerari di Cagliari;

28. Sussidio al comune di Tripi;

29. Aggregazione del comune di Monteleone d'Orvieto al mandamento di Città della Pieve.

---

Prof. AVV. LUIGI RAVANI

*Capo dell'ufficio di revisione.*

---

Roma, 1882 — Tip. Eredi Botta.

